CAMERA DEI DEPUTATI N. 2112

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

Presentato il 23 ottobre 2024

Relazione illustrativa

Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio

Relazione tecnica

Parte I (Sezione I del disegno di legge)

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa ..... *Pag.* 1

Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2025-2027 Omissis » 3

Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2025-2027 ....*Omissis*..... » 29

Capitolo III. Le note integrative al bilancio ....*Omissis*..... » 53

Capitolo IV. *Budget* economico 2025-2027 ....*Omissis*..... » 61

Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio » 79

Relazione tecnica ..... *Pag.* 183

Parte I (Sezione I del disegno di legge) ..... » 185

Parte II (Sezione II del disegno di legge) .*Omissis*..... » 341

Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2025-2027 *Omissis* » 356

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2025-2027 ...*Omissis*..... » 359

Allegato conoscitivo alla relazione tecnica: Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente .....*Omissis*..... » 397

TOMO II

Disegno di legge

Articoli ..... *Pag.* 1

Allegati .....*Omissis*..... 197

Tabelle A e B .....*Omissis*..... 221

Quadri generali riassuntivi.....*Omissis*..... 225

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ..... *Pag.* 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 25

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ..... » 235

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 281

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ..... » 325

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 367

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ..... » 411

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ..... » 447

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ..... » 523

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 569

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ..... » 647

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa ..... » 681

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ..... » 747

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura ..... » 781

Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute ..... » 835

Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo ..... » 869

Tomo III Omissis

CAPITOLO V

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Link alla Relazione tecnica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

CAPO I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

ART. 2.
(Misure di sostegno al reddito)

La disposizione nel novellare, tra l'altro, il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), stabilizza a regime le disposizioni già introdotte, per il solo anno 2024, dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023. In particolare, **il comma 1**, **lettera a)**, modifica l'articolo 11, comma 1, del TUIR, riducendo a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.
Il **comma 1, lettera b)**, stabilizza a regime l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tal modo con la modifica si conferma a regime l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di *no tax area* prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Il **comma 2** stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020 in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina previgente. Infatti, considerato che uno dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020 per l'attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del citato TUIR, un livello più

elevato di tale detrazione determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che in base alla disciplina vigente a regime ne sono invece destinatari.

A tale inconveniente si pone rimedio con il correttivo che è stato stabilizzato il quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di *no tax area* da 8.173 euro a 8.500 euro previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2020.

I **commi da 3 a 8** introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo TUIR.

In particolare, al **comma 3**, si riconosce una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro.

L'ammontare della somma spettante è determinato, ai sensi del comma 3, applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell'ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

- non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;
- supera 8.500 euro ma non supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;
- supera 15.000 euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La percentuale sopra indicata, una volta individuata, va applicata sull'intero reddito di lavoro dipendente e non sui singoli scaglioni di reddito.

Il **comma 5** prevede che, se il reddito complessivo supera 20.000 euro ma non 40.000 euro, è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del lavoratore.

In particolare, si prevede che, se il reddito complessivo non supera 32.000 euro, la detrazione è pari a 1.000 euro; qualora il medesimo reddito complessivo superi 32.000 euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito pari a 40.000 euro.

Al **comma 6** si stabilisce che la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 sono riconosciute dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.

Qualora in sede di conguaglio risulti che i benefici di cui ai commi 3 e 5 non spettano, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi sessanta euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il **comma 7** prevede che i sostituti d'imposta compensino, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito maturato a fronte dell'erogazione della somma a favore del dipendente.

Il **comma 8** prevede che per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente di cui al comma 3 e il reddito complessivo di cui al comma 5 sia necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, e cioè l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori), l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati), e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).

Nella disposizione si specifica, inoltre, che, ai medesimi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del TUIR.

Il **comma 9**, per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263, novella il TUIR, introducendo l'articolo 16-*ter*, con il quale si prevedono disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

Si premette che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio.

Tuttavia, la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

In particolare, con il comma 1 del nuovo articolo 16-*ter* si prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 del nuovo articolo 16-*ter*, per un coefficiente, indicato nel comma 3 del medesimo articolo 16-*ter*, crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Al comma 2 del nuovo articolo 16-*ter*, in particolare, si prevede che l'importo base di cui al comma 1 sia pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 del nuovo articolo 16-*ter* si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Il comma 4 del nuovo articolo 16-*ter* prevede che, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Al comma 5 del nuovo articolo 16-*ter* si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-*bis* del TUIR ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipino al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.

In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuate ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR, per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 16-*bis* del citato TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 6 del nuovo articolo 16-*ter* prevede che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Il **comma 10**, alla **lettera a)**, novella l'articolo 12, comma 1, del TUIR, che riconosce le detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico del contribuente, ovvero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (lettere a e b), i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età pari o superiore a 21 anni (lettera c) e, infine, gli altri familiari di cui all'articolo 433 del codice civile (lettera d).

L'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, che riconosceva al contribuente una detrazione per tutti i figli a carico a prescindere dall'età, è stato a suo tempo modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 2021, prevedendo, con decorrenza 1° marzo 2022,

parallelamente all'introduzione dell'assegno unico universale, il mantenimento della detrazione per i soli figli a carico di età pari o superiore a 21 anni.
La presente disposizione sostituisce il primo periodo del comma 1, lettera c), dell'articolo 12 del TUIR limitando la spettanza della detrazione ai soli contribuenti che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, ovvero figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Al contempo, in un'ottica di razionalizzazione, è modificata la successiva lettera d) del citato articolo 12, comma 1, per prevedere una detrazione limitata ai genitori e agli altri ascendenti conviventi a carico del contribuente.
La **lettera b)** del comma 10, con l'introduzione del comma 2-*bis* all'articolo 12, comma 1 del TUIR prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettino ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

CAPO II
MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 3.
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

I **commi 1 e 2** prevedono il differimento della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini dell'imposta sui redditi delle società - IRES) e 9 (ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.
Il **comma 3** dispone un intervento analogo a quello dei commi 1 e 2 differendo la quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo un "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati.
Il **comma 4** prevede un intervento analogo differendo le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'*Internazional financial reporting standard* (IFRS) 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta ivi indicati. L'eventuale maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei suddetti commi da 1 a 4, in linea di principio, potrebbe essere oggetto di compensazione con le perdite pregresse, ai sensi dell'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, fino all'80 per cento del relativo ammontare e, per la parte residua, con le eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023.
Il **comma 5**, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, introduce una limitazione temporanea all'uso delle predette posizioni soggettive determinata applicando una percentuale forfettaria pari al 65 per cento del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. Resta ferma l'applicazione delle regole ordinarie all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE sulla parte residua del reddito imponibile.

Con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato, le disposizioni estendono le limitazioni anche in sede di determinazione del reddito della *fiscal unit*. Pertanto, le società determineranno i propri singoli redditi computando in diminuzione dal maggior reddito, e limitatamente ad esso, le eccedenze ACE e le perdite pregresse nella misura ivi prevista del 65 per cento del reddito stesso, mentre la consolidante computa in diminuzione del reddito complessivo globale le perdite pregresse del consolidato nella misura del 65 per cento del maggior reddito imponibile che si considera per espressa previsione normativa formato prioritariamente dal maggior reddito imponibile determinato come somma dei maggiori redditi imponibili delle singole società. Sulla parte residua del reddito complessivo globale restano ferme le ordinarie modalità di utilizzo delle perdite.

Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.

Il **comma 7** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, né quella verticale.

ART. 4.
(Misure in materia di imposte digitali e cripto attività)

La disposizione reca misure in materia di imposte digitali e cripto attività.

Il **comma 1** interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'imposta sui servizi digitali (ISD). In particolare, nel sostituire l'articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018, si prevede che sono soggetti passivi dell'imposta tutti i soggetti esercenti attività di impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali (di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge) nel territorio dello Stato.

Il **comma 2** modifica l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*sexies*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, n. 917, prevedendo che la stessa sia del 42 per cento.

L'aliquota in questione si applica sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzate realizzati a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 5.
(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il **comma 1**, novellando gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, introduce a regime la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni.

In particolare, le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:

- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia non qualificate;
- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno.

Inoltre, è previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applichi alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui all'articolo 68, comma 2-*bis*, del TUIR.

Sono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del citato TUIR.

A tal riguardo, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non

quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Tale possibilità è stata estesa dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 197 del 2022, anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
La facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva, è stata riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.

ART. 6.
(Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS)

Il **comma 1** interviene in materia di documenti di accompagnamento per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, modificando l'articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
A legislazione vigente, la circolazione nazionale dei suddetti prodotti è effettuata con la scorta di un documento di accompagnamento informatizzato denominato *e-DAS*, introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019.
A tal fine, i sistemi elettronici di tutti i depositi commerciali nazionali sono stati adeguati, dall'ottobre 2020, per l'emissione dell'*e-DAS*.
Tuttavia, sulla base delle previsioni dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo articolo 25.
Conseguentemente, tali spedizioni possono essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati e spesso ancora in formato esclusivamente cartaceo, con la conseguenza, per altro, che tali movimentazioni sono escluse dal sistema di vigilanza fiscale basato sull'e-DAS.
La disposizione elimina la suddetta esclusione, generalizzando l'obbligo di utilizzo di tale documento da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali e garantendo altresì, tramite l'utilizzazione in via esclusiva del sistema elettronico già attivo presso il deposito per l'emissione del documento a scorta di tutte le estrazioni effettuate, con eliminazione di ogni residuale supporto cartaceo, una maggiore semplificazione operativa per gli esercenti.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 8, del TUA per i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita, ovvero per il trasferimento di GPL, sia sfuso sia in bombole, a utilizzatori non soggetti a denuncia.

ART. 7.
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Il **comma 1** ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici modifica l'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il **comma 2** novella la tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia. L'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell'economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

La novella, inoltre, aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale contenuti nel punto n. 127-*sexiesdecies*), della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attesa l'abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 8.
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione modifica il vigente quadro normativo in materia di *bonus* edilizi, prevedendo la proroga, nei termini ivi indicati, delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, e per la detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo l'abbattimento al 30 per cento dell'aliquota dell'agevolazione di base ivi disciplinata, già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio da effettuarsi nel periodo 2028-2033, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Il **comma 2** prevede, con riferimento al cosiddetto *ecobonus* di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013) e (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013).

Analogamente, con riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del citato del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga dell'innalzamento delle aliquote previste dall'articolo 16-*bis* del TUIR per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Le aliquote sono quindi stabilite, per l'anno 2025, al 50 per

cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese detraibili non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Inoltre, con riferimento al cosiddetto sisma *bonus* di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septie*s del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, si prevede una proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, prescrivendo, altresì, che le aliquote di detrazione siano stabilite in una misura fissa per tutti gli interventi agevolati, pari, per le spese sostenute nel 2025, al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e al 36 per cento negli altri casi. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote sono fissate, rispettivamente, al 36 per cento e al 30 per cento.

Le citate aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori (articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90 del 2013); (ii) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 16, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013); (iii) interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile (articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013).

Sempre al comma 2 si prevede una proroga del *bonus* di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 (cosiddetto *bonus* mobili). Detto beneficio si applica quindi anche per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Il **comma 3**, per quanto concerne il bonus di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, alla **lettera a)**, prevede che la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2025, attualmente prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119 a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l'anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. Tali interventi sono individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter,* del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La **lettera b)** del comma 3 riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto

del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d'imposta 2024.

La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022, con l'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 11 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2024, l'articolo 4-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE

ART. 9.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

Il **comma 1** novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, sostituendo il comma 3, al fine di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

I **commi 2** e **3** novellano rispettivamente l'articolo 11 e 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare il corretto adempimento del nuovo obbligo. In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria nonché la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna delle seguenti violazioni:

- il mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati. Per tale ipotesi, le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata installazione del misuratore fiscale;
- la mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici. In tale ipotesi le sanzioni irrogate sono analoghe a quelle previste dagli articoli 11, comma 2-*quinquies*, e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei corrispettivi.

Il **comma 4**, al fine di consentire agli operatori l'adeguamento *software* dei dispositivi telematici attualmente in uso, prevede che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 5**, a seguito dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023, di un codice identificativo nazionale assegnato dal Ministero del turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, stabilisce, che con i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Tale codice andrà indicato anche all'interno delle comunicazioni che devono essere trasmesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici.

Il **comma 6,** prevede che gli esiti dei controlli posti in essere dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, vengano comunicati alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. La comunicazione di tali dati è finalizzata a rafforzare la specifica attività di analisi del rischio operata dall'Agenzia delle entrate stessa, di concerto con la Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 13-*ter*, comma 12, del citato decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023.

Il **comma 7**, **lettera a)**, estende anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 504 del 1995, la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica, attualmente già prevista per l'Agenzia delle Entrate e per la Guardia di finanza.

Il **comma 7**, **lettera b)**, in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera a), prevede che anche l'Agenzia delle dogane e monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotti idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196 del 2003.

ART. 10.
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

Il **comma 1** novella il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, prevedendo in particolare, alla **lettera a)**, la limitazione della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21 del 1992.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la **lettera b)** prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Inoltre, si introduce la medesima limitazione con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti.

La **lettera c)** estende il medesimo regime di tracciabilità a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.

La **lettera d)** introduce la medesima limitazione con riguardo ai soggetti che producono reddito d'impresa per i quali le indennità e rimborsi relative alle spese per vitto e alloggio, nonché quelle di taxi e noleggio con conducente, erogate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 95 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito, come spese per prestazioni di lavoro, se sostenute dal

fruitore mediante l'utilizzo di strumenti diversi dal contante, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Il **comma 4** prevede che i limiti di importo previsti dall'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, al titolo anzidetto, di qualsiasi importo, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo superiore a 2.500 euro.

Il **comma 5**, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica, prevede che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il **comma 6** novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sostituendo l'articolo 38-*bis*, comma 2, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. Si dispone inoltre che in caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestino la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

ART. 11.
(Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

Il **comma 1** disciplina le comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo

che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-*ter*, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, sia dovuta annualmente e che l'ammontare corrispondente sia versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 per l'imposta di bollo. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati annualmente dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Il **comma 2,** relativamente ai contratti in essere alla data del 1° gennaio 2025, prevede che l'ammontare corrispondente all'importo complessivo dell'imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relative a tali contratti, sia versato in quattro rate secondo la seguente scansione temporale:

- una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026;
- una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027;
- la restante quota pari al 10 per cento entro il 30 giugno 2028.

Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

CAPO V
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12
(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

Il **comma 1** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, per chiarire che l'importo del prelievo ivi previsto si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dai concessionari per la raccolta del gioco a distanza è stata talora posta in dubbio. Per questo motivo, considerata, altresì, la scarsa chiarezza del dato letterale della norma, appare utile una norma di interpretazione autentica volta a chiarire la volontà del legislatore, peraltro evincibile dalle considerazioni e stime contenute nelle relazioni tecniche e illustrative di corredo all'articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, che già conducevano a far ritenere la volontà di ricomprendere in seno alla lettera a) citata anche i giochi di sorte.
Il **comma 2** novella l'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.
Il divieto in discorso è derogabile "*per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*" (cfr. lett. c) dell'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013).
Il Consiglio di Stato (ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022) ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall'introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell'originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali.
Con il presente comma si rende, pertanto, meno stringente il divieto in questione, ferme peraltro la previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.
Il **comma 3** novella l'articolo 10, comma 9-*septies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, prevedendo che a decorrere dall'anno 2025 il montepremi sia fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. La modifica intende ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell'offerta di gioco mediante le *slot machine*).

ART. 13.
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

Il **comma 1** stabilizza l'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, da espletarsi nella giornata di venerdì, destinando il maggiore utile erariale al fondo

per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Inoltre, è previsto che, se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa sia posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, sia anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.

Al riguardo, l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023, ha autorizzato l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire, per l'anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al fondo per le emergenze nazionali, al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Tale data è stata successivamente prorogata, per l'anno 2024, dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, mantenendo le medesime finalità solidaristiche.

Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto.

Il **comma 2** prevede che il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 14.
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La disposizione, in assenza dell'intesa con le regioni e gli enti locali in ordine ad un quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, è finalizzata a prorogare, in via normativa, le concessioni del gioco pubblico.

Con riferimento al gioco sul canale "fisico", non sono state tuttora risolte le criticità collegate alle numerose leggi regionali, a volte tra loro discordanti, in materia di distanze dei punti di gioco dai luoghi sensibili, e alle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco, a volte poco coordinate, che rendono sostanzialmente vana qualsiasi ipotesi di elaborazione di un bando di gara in materia.

Al fine di tutelare la legalità e di garantire il costante flusso delle entrate erariali, pertanto, è necessario procedere ad una proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle concessioni vigenti, tenuto conto, anche, dei tempi necessari per le procedure ad evidenza pubblica che dovranno essere bandite.

Il **comma 1**, alla **lettera a**), proroga per ulteriori due anni la durata delle concessioni del Bingo, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 124, lettera a), della legge n. 197 del 2022. Tale proroga si rende necessaria a fronte dell'attuale impossibilità di bandire la gara, a causa dell'assenza di regole univoche a livello nazionale in materia di autorizzazioni e controlli sulla distribuzione sul territorio della rete fisica di raccolta del gioco e per la conseguente incertezza circa i luoghi in cui sia consentito aprire un punto fisico di gioco.

La **lettera b**) del comma 1, per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, prevede che gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da versare in due rate per ciascun anno di proroga, scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono pari ad euro 9.500 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e ad euro 5.700 annuali per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

La medesima lettera b) prevede, altresì, che i concessionari debbano presentare idonee garanzie in grado di coprire anche il versamento degli oneri di proroga, secondo le prescrizioni che saranno fissate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
La **lettera c**) del comma 1, per quanto riguarda, le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, pone a carico dei concessionari il versamento di un corrispettivo ai fini della proroga, come già previsto dalla legge n. 197 del 2022. Tale corrispettivo è fissato in 120 euro per ciascun nulla osta per gli apparecchi (AWP) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, e in 4.000 euro per ciascun diritto per gli apparecchi (VLT) di cui al citato all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del 1931, posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2023.
La medesima lettera c) prevede, inoltre, il versamento rateale delle somme dovute per ciascun anno di proroga, suddividendolo in tre rate di pari importo per anno, e dispone che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano fissati gli obblighi per i concessionari di prestare idonee garanzie economiche proporzionate alle nuove scadenze delle concessioni.

CAPO VI

DIPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 15.
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

In termini di inquadramento, si rappresenta che, con la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e del Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera del 10 novembre 2023, è stata espressa la volontà di modificare e integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (di seguito, Accordo), ratificato dall'Italia con legge 13 giugno 2023, n. 83, con una nuova disposizione che consenta ai lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo, di potere svolgere fino al 25 per cento della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo medesimo.
La citata Dichiarazione di intenti ha previsto che la modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avvenga mediante un Protocollo di modifica dell'Accordo, che è stato successivamente firmato a Roma e a Berna, rispettivamente, il 30 maggio e il 6 giugno 2024, con previsione che le disposizioni del Protocollo di modifica dell'Accordo trovino applicazione dalla data di prima applicazione dell'Accordo (1° gennaio 2024).
Sotto il profilo bilaterale, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020, Italia e Svizzera hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro con l'accordo amichevole transitorio del 28 novembre 2023 in cui è stato indicato che, per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al richiamato Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore di quest'ultimo richiederà in ogni caso l'adozione di una norma di rango legislativo.
Nel merito, la disposizione prevede, al **comma 1**, che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che

ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall'articolo 3 dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell'arco di dodici mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Per l'anno 2024 dette retribuzioni convenzionali sono state definite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 marzo 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 19 marzo 2024, n. 66.

Il **comma 2**, chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni , le quali prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Il citato Accordo, nell'individuare, all'articolo 2, lettera b), i lavoratori frontalieri, prevede, tra i requisiti, al punto i., l'essere fiscalmente residenti in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente, rinviando ad atti delle autorità competenti degli Stati contraenti (il Ministero dell'economia e delle finanze per l'Italia e il capo del Dipartimento federale delle finanze per la Svizzera), con procedura di amichevole composizione, le necessarie previsioni applicative.

Con procedura di amichevole composizione del 22 dicembre 2023 (i relativi atti sono rinvenibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze), le suddette autorità hanno provveduto all'individuazione di tali comuni, elencati, quelli della Confederazione svizzera, nel relativo allegato A, e quelli italiani, nel relativo allegato B.

L'articolo 10 della menzionata legge di ratifica dell'Accordo (legge n. 83 del 2023), all'articolo 10, ha previsto un contributo statale a favore dei comuni italiani frontalieri, come individuati ai sensi delle suddette disposizioni, sia in via transitoria (cfr. comma 1), sia successivamente al termine del periodo transitorio (cfr. comma 2), prevedendo, per dette finalità, l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. comma 3) e demandando ad un decreto del relativo Ministro le necessarie disposizioni attuative (cfr. comma 5).

Considerato che (i) il previgente Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 non prevedeva alcun elenco dei comuni frontalieri, (ii) la Svizzera ha applicato le relative disposizioni sulla base degli elenchi predisposti dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e (iii) l'elenco dei comuni italiani redatto dall'Istituto Geografico Militare ha fatto emergere un numero di 72 comuni compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi predisposti dai citati cantoni, il **comma 3** prevede che una quota del contributo statale di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 competa anche ai comuni italiani di frontiera, dettagliati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, compresi nell'allegato B della richiamata procedura amichevole 22 dicembre 2023 (ovvero il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente

inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974. A tali comuni, in quanto non presenti negli elenchi precedentemente predisposti dai citati cantoni, non sono mai state attribuite somme a titolo di compensazione finanziaria (ristorni). Inoltre, il comma 3, prevede che la quota del contributo di cui al comma 1 sia determinata sulla base dei criteri individuati dal richiamato decreto attuativo di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023 e che nessuna contribuzione è dovuta per le annualità antecedenti a quella di istituzione del citato fondo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.

TITOLO III
MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART.16.
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te»)

La disposizione reca misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, dando ulteriore continuità alle iniziative in essere.

In particolare, il **comma 1** prevede che, a decorrere dall'anno 2025, sia incrementata di 50 milioni di euro annui la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritevoli, conformemente al programma annuale di distribuzione ed alle modalità previste dal suddetto articolo 58.

Il **comma 2** incrementa di 500 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo istituito, dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante (Carta "Dedicata a Te"). Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy,* il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione.

Il **comma 3** rifinanzia, nella misura di 2,3 milioni euro per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge n. 197 del 2022, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

ART. 17.
(Mutui per la prima casa)

L'intervento è volto a dare continuità alle misure per il supporto all'acquisto della prima casa, garantendo, in particolare, gli interventi di sostegno già avviati con la scorsa legge di bilancio.

A livello di inquadramento, si evidenzia che il fondo di garanzia mutui per la prima casa (fondo prima casa), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad

abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.

In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50 per cento della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.

Ebbene, la disposizione di cui al **comma 1** implementa la proroga disposta con la scorsa legge di bilancio, estendendola per l'intero triennio 2025-2027, e per l'effetto differendo al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che riconosce una copertura in garanzia del fondo elevata fino all'80 per cento della quota capitale alle *(i)* giovani coppie, *(ii)* ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; *(iii)* ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e *(iv)* ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80 per cento del prezzo dell'immobile, comprensivo di oneri accessori (*Loan to Value - LTV*).

Il **comma 2**, anche in questo in continuità con la misura disposta nella scorsa legge di bilancio, che viene estesa per l'intero triennio 2025-2027, proroga il supporto nell'accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, confermando l'inquadramento, tra le categorie prioritarie di:

a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

In particolare, con riferimento a tali categorie ad accesso prioritario, che presentino richieste di mutuo di valore superiore all'80 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata nella misura del'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei familiari di cui alla lettera a), nella misura dell'85 per cento per i nuclei di cui alla lettera b) e nella misura del 90 per cento per quelli di cui alla lettera c). Sono altresì confermate, in relazione alle suddette categorie, anche le restanti previsioni della scorsa legge di bilancio. Infine, il medesimo comma 2 prevede che le risorse disponibili a valere sulla riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Il **comma 3** incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 18.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il **comma 1**, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, a mente del quale i limiti di spesa relativi al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75

del 2017 possono essere superati, compatibilmente con il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti della risorse finanziarie destinate a tale finalità, prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo. Per le restanti amministrazioni, la disposizione prevede che si provveda a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Il **comma 2**, in attuazione del comma 1, destina 55,3 milioni di euro del fondo di cui al medesimo comma 1, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Il **comma 3**, parimenti in attuazione del disposto di cui al comma 1, incrementa il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale docente per un importo pari a 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 19.
(Rifinanziamento del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

Il **comma 1**, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, nonché determina gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, prevede che gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico siano complessivamente determinati, per il triennio 2025-2027, in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. La disposizione stabilisce, inoltre, che tali somme, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, concorrano a costituire l'importo complessivo massimo destinato, ai sensi delle vigenti disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, in ciascun anno del triennio di riferimento al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Il **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del **comma 2** si applichino anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, di 4.027 milioni di euro per l'anno 2029 e di 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, da intendersi al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui

al decreto legislativo n. 446 del 1997, per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

ART. 20.
(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

Il **comma 1** prevede che, al fine di dare attuazione alla riforma relativa all'efficientamento dei procedimenti civili e penali, indicata nel Piano strutturale di medio termine tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14 del regolamento UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, sia autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato nell'ufficio per il processo e per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. Si prevede, in particolare, che la disposizione operi per i suddetti dipendenti che abbiano lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultino in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, e con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Sotto il profilo finanziario, si autorizza, ai fini di cui alla presente disposizione, la spesa di euro 68.176.819,00 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638,00 a decorrere dall'anno 2027.
Il **comma 2** prevede di incrementare il numero di incarichi dirigenziali non generali conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di consentire di munire l'amministrazione della giustizia di tutte le professionalità necessarie per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi Piano nazionale di ripresa e resilienza, dare attuazione agli interventi di riforma e di riorganizzazione del dipartimento per l'innovazione tecnologica (digitalizzazione e processo telematico) e del dipartimento della giustizia minorile (pieno avvio della giustizia riparativa) e, più in generale, il buon andamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile. L'effetto è, in definitiva, quello di aprire ai contributi esterni e di riconoscere le alte professionalità dei funzionari della giustizia che non hanno concrete prospettive di crescita che attualmente trovano una forte limitazione per l'accesso agli incarichi dirigenziali ricoperti da magistrati che, in quanto considerati esterni all'amministrazione giudiziaria incidono in misura rilevante, pari a oltre il 30 per cento, sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 21.
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Il **comma 1** rafforza la dotazione organica dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), mediante l'istituzione di tre nuove posizioni di funzione dirigenziale di livello generale.
L'adeguamento della struttura dirigenziale di prima fascia si rende indispensabile per fronteggiare le nuove sfide organizzative e operative, in particolare per colmare il vuoto gestionale presente in diverse regioni, attualmente affidate ad interim a causa della carenza di dirigenti di prima fascia, molti dei quali sono impiegati fuori ruolo, situazione che ha compromesso l'efficacia della gestione operativa e strategica delle sedi regionali.
Inoltre, l'INPS è stato recentemente incaricato di nuovi compiti, legati sia alla prevenzione e al contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni contributive sia alla riforma della disabilità prevista dal PNRR, nonché ad altre iniziative, quali la digitalizzazione dei servizi e la gestione delle

prestazioni relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), responsabilità che richiedono un presidio adeguato e un rafforzamento della struttura dirigenziale, al fine di garantire l'efficace attuazione delle riforme e il necessario coordinamento strategico e operativo.

La disposizione prevede che il corrispondente incremento della dotazione organica di prima fascia dell'Istituto sia contestualmente compensato dalla soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale (seconda fascia) equivalenti sul piano finanziario, già assegnate al medesimo e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2**, al fine di implementare la capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota percentuale delle maggiori somme effettivamente riscosse in via definitiva e correlabili alle attività di controllo ispettivo e amministrativo da ultimo oggetto di modifica da parte del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, sia destinata, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto.

ART. 22.
(Indennità di servizio zone disagiate)

La disposizione reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, per quanto concerne la parte terza relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero e i viaggi del personale.

Nello specifico, il **comma 1**, alla **lettera a)**, nel novellare il vigente articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo alle spese di viaggio per congedo o ferie, introduce una serie di misure di semplificazione ed efficientamento nel riconoscimento del beneficio economico spettante al personale in servizio all'estero per gli oneri per i viaggi di congedo, per le sedi nelle quali tale beneficio economico sia ancora previsto. Si prevede, in particolare, che il beneficio sia erogato una volta l'anno in forma di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero. La misura percentuale della maggiorazione è stabilita con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e determinata per ogni sede sulla base dei prezzi dei voli rilevati con l'ausilio della società di ricerca cui è già affidato il servizio di rilevazione del costo della vita all'estero. Le maggiorazioni saranno sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 172 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, al fine di verificare la compatibilità finanziaria rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio. Gli importi che risulteranno dall'applicazione di tale maggiorazione saranno più elevati per le sedi che distino da Roma più di cinque ore di volo ed unicamente per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata o equiparata, così come avviene attualmente con il riconoscimento del rimborso per la classe di volo superiore all'economica. La maggiorazione determinata dall'amministrazione sulla base dei prezzi di mercato rilevati dall'agenzia è meno soggetta alle oscillazioni di prezzo che possono verificarsi per i biglietti acquistati direttamente dai dipendenti.

La **lettera b)** del comma 1, nel novellare l'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 relativo ai viaggi aerei, stabilisce che per i viaggi di trasferimento in aereo il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetti nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, salvo che per i capi delle rappresentanze diplomatiche, in coerenza, per altro, con quanto previsto dall'articolo 181, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per i viaggi di congedo.

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

ART. 23.
(Misure in materia di trattenimento in servizio)

La disposizione reca misure in materia di trattenimento in servizio.

Il **comma 1**, nel sostituire l'articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e che, in conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, venga meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. La disposizione prevede altresì che la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, sia corrisposta interamente al lavoratore e che la medesima non concorra a formare reddito ai fini fiscali. Da ultimo, si specifica che rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà in questione, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il quale prevede che "*in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita "pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2023, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2024 il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*".

Il **comma 2** novella il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e, nello specifico l'articolo 24, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, il cui comma 4 – dopo aver premesso che per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e

sostitutive della medesima, nonché della gestione separata, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi – attualmente prevede che il proseguimento dell'attività lavorativa sia incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e che l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 operi fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. La novella in esame prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restino fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, così come disciplinato dal comma 6 del medesimo articolo 24.

Il **comma 3** provvede, inoltre, all'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, relativo all'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Il **comma 4** provvede, altresì, all'abrogazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che consente alle pubbliche amministrazioni ivi individuate ed alle condizioni ivi previste di risolvere il contratto di lavoro, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento.

Il **comma 5** prevede, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo (con esclusione del personale delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato), di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età. La disposizione è volta ad attribuire alle amministrazioni una facoltà, esercitabile ove ci siano esigenze funzionali non diversamente assolvibili ed anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti, così da garantire loro un necessario affiancamento del personale più esperto per operare un "passaggio di competenze" che garantisca il più alto *standard* di efficienza, ed opera specificamente previa disponibilità dell'interessato.

ART. 24.
(Misure di flessibilità in uscita)

Il **comma 1**, alla **lettera a)**, estende il diritto al trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza dei requisiti già previsti dal citato comma 1-*bis*. La **lettera b)** del medesimo comma 1 posticipa al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Il **comma 2** riconosce anche per il 2025 il regime di pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, modificando in tal senso il disposto di tale articolo.

Il **comma 3** prevede di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, in favore dei soggetti che si

trovino al compimento dei sessantatré anni e cinque mesi in una delle condizioni previste dal citato comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti di cui all'allegato C).
Il **comma 4** prevede che il beneficio di cui al **comma 3** non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

ART. 25.
(Pensioni minime)

Il **comma 1**, a completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022-2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, nel modificare l'articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, prevede, alla **lettera a)**, la proroga a esaurimento degli incrementi transitori del trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del *decalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026. Inoltre, con la **lettera b** si estende anche alle annualità 2025 e 2026 la previsione secondo cui il predetto incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nelle medesime annualità per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Infine, la **lettera c)** specifica che anche per le annualità 2025 e 2026 resta fermo, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2025 e 2026, che il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, per quanto rileva ai sensi della presente disposizione, rispettivamente, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

ART. 26.
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, reca modifiche alla lettera c) di tale disposizione, la quale attualmente prevede, quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo, che sia riconosciuto alla lavoratrice, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 della medesima legge pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.
La presente disposizione innalza, da dodici mesi e sedici mesi complessivi, il suddetto limite massimo nei casi di quattro o più figli, così incrementando il beneficio della riduzione in presenza di un numero elevato di figli.

ART. 27.
(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

La disposizione reca misure in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025.
Nello specifico, il **comma 1** prevede che, in via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Inoltre, la disposizione precisa che nel caso in cui il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al suddetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in oggetto, lo stesso è, comunque, attribuito fino a concorrenza del citato limite maggiorato.
L'obiettivo è, in particolare, di limitare l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.

ART. 28.
(Misure in materia di previdenza complementare)

Il **comma 1** novella l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, inserendo il comma 7-*bis,* il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. La disposizione precisa che il valore teorico delle rendite è ottenuto in tal caso trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento. Si prevede, altresì, che, per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui trattasi, le forme di previdenza complementare mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma.
Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni delle autorità statistiche europee in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dalla disposizione di cui al comma 1.

ART. 29.
(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

La disposizione interviene sull'applicazione della legge n. 402 del 1975 in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, la quale prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.
Il **comma 1** esclude dall'applicazione della suddetta legge n. 402 del 1975 le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

ART. 30.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

Il **comma 1** prevede, a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, un rifinanziamento complessivo nel limite di 30 milioni di euro per garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro ("fermo pesca") derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Il **comma 2** stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2025, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per il completamento dei piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e predisposti dalle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione delle risorse tra le regioni, stabilendo altresì che quest'ultime possano destinare le nuove risorse stanziate per l'anno 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga. Il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa sono effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il **comma 3** prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, sia concesso anche in deroga alla disciplina contenuta all'articolo 20, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Il **comma 4** estende per il 2025 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando a tal fine la somma di 100 milioni di euro a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 5** proroga per il 2025 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 6** proroga per il triennio 2025-2027 la misura della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, destinando 100 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Il **comma 7** prevede la proroga annuale delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 200, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF), nelle more dell'attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.

Il **comma 8** stanzia l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025 per le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei *call center*, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il **comma 9** prevede, in via eccezionale, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate, a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il

patrimonio delle competenze dell'azienda, nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Il **comma 10**, prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito di tale programma possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA

ART. 31.
(Bonus nuove nascite)

Il **comma 1** prevede, per incentivare la natalità e comunque contribuire alle spese per il sostegno della medesima, il riconoscimento, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, di un contributo *una tantum* pari a mille euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Tale contributo è escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali. La disposizione, inoltre, con riguardo alla platea dei beneficiari, specifica che il citato importo è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui. Inoltre, si prevede che nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui al presente comma non rilevino le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021.
Il **comma 2** disciplina il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti misura di cui al comma 1, mentre il **comma 3** individua gli oneri complessivi derivanti dalla misura, valutati in 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ART. 32.
(Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido)

Il **comma 1** esclude l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 dal computo dell'Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE) per la determinazione del *bonus* asilo nido e delle forme di assistenza domiciliare introdotto dall'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, la cui autorizzazione di spesa viene conseguentemente incrementata.

ART. 33.
(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, relativo al buono per il pagamento delle rette degli asili nido e per il supporto presso la propria abitazione in favore di

bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) del buono prevista dal terzo periodo della suddetta disposizione.

Il **comma 2**, per effetto di quanto disposto al comma 1, incrementa la relativa autorizzazione di spesa di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 34.
(Misure in materia di congedi parentali)

Il **comma 1**, al fine di sostenere le famiglie con figli minori, rafforzando significativamente la disciplina in materia di congedi parentali, effettua le seguenti due tipologie di intervento:

a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio degli anni 2023 e 2024. Tale processo ha, infatti, preso avvio con quanto disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge n. 213 del 2023 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 e dalla presente disposizione è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

Il **comma 2** prevede che le modifiche alla disciplina vigente in materia di indennità del congedo parentale, di cui al comma 1 lettere a) e b), si applicano rispettivamente ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

ART. 35.
(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)

Il **comma 1** riconosce nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. In particolare, la disposizione individua i requisiti di concessione dell'esonero, disponendo che le lavoratrici debbano essere madri

di due o più figli e che lo stesso spetti fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La disposizione prevede, inoltre, che il beneficio non si applichi per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. Infine, si prevede che l'esonero contributivo spetti a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40 mila euro su base annua. Si precisa, in ogni caso, che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 36.
(Formazione delle donne vittime di violenza)

Il **comma 1** incrementa il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza favorendone l'indipendenza economica e l'emancipazione.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI DISABILITA', POLITICHE SOCIALI E SPORT

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 37.
(Misure in materia di cani di assistenza)

Il **comma 1** riconosce il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico di cui alla legge n. 37 del 1974, a favore delle seguenti categorie: (i) persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del decreto attuativo di cui al comma 3; (i) persone con patologie individuate ai sensi del medesimo comma 3, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità.
Il **comma 2** reca la definizione di cani di assistenza, per tali intendendosi i cani addestrati per il supporto delle persone di cui al comma 1, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.
Il **comma 3** prevede l'adozione di un decreto interministeriale da adottare entro sei mesi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al decreto interministeriale è demandata altresì: l'individuazione delle patologie e le compromissioni per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati, includendo tra le suddette patologie le compromissioni della vista e dell'udito, le disabilità motorie, il diabete, l'epilessia e i disturbi del neurosviluppo; l'istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza; i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le relative misure per garantirne salute e benessere; gli enti con funzioni di monitoraggio e controllo deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza e alla valutazione periodica del relativo operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o riscontrata non conformità del

servizio offerto. La disposizione prevede, inoltre, che ai cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale continui a trovare applicazione la legge n. 37 del 1974, indipendentemente dall'eventuale tesseramento dell'animale.
Il **comma 4** è volto a estendere le disposizioni di cui alla legge n. 37 del 1974 alle figure coinvolte nell'addestramento del cane di assistenza individuate secondo specifici requisiti e procedure demandati al medesimo decreto previsto dal comma 3.
Il **comma 5** incrementa, per le finalità di cui al comma 1, di un milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
Il **comma 6** autorizza la spesa di spesa di 400 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2025, per lo svolgimento delle attività degli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione dei cani da individuare con il decreto interministeriale di cui al comma 3. Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri

ART. 38.
(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

Il **comma 1** autorizza l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali e per il reperimento del personale amministrativo e sanitario nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2024, che sono state avviate nel secondo semestre del 2024 e si concluderanno presumibilmente nello stesso 2025.
Tale rafforzamento dell'INPS è necessario in vista degli adempimenti connessi a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 nell'ambito delle misure adottate al fine di realizzare la riforma della disabilita prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge n. 227 del 2021. In particolare, il citato articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede che, dal 1° gennaio 2025, sia avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative al procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato (c.d. valutazione di base). Allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla citata procedura di sperimentazione, che prenderà avvio dal 1° gennaio 2025 in nove province, la disposizione prevede interventi organizzativi per permettere all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale un più celere avvio della suddetta riforma.
I **commi 2** e **3** recano le conseguenti disposizioni di natura finanziaria.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE

ART. 39
(Uffici antidroga)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 11, relativo gli Uffici antidroga all'estero, alla **lettera a)** estende al personale degli uffici dalla Direzione centrale per i servizi antidroga operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di

cooperazione stipulati con i Governi interessati, il trattamento economico già riconosciuto dalla legislazione vigente a favore degli esperti per la sicurezza destinati ad operare fuori del territorio nazionale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre alla **lettera b)** prevede una specifica autorizzazione di spesa per complessivi 810 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

ART. 40.
(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, il fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025.

ART. 41
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 75, relativo alle condotte integranti illeciti amministrativi e agli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, inserisce, ad implementazione della normativa vigente, due ulteriori commi all'articolo in questione che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le specifiche disposizioni applicative.
Il **comma 2,** nel novellare parimenti il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e, nello specifico, l'articolo 87, relativo alla destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria, ed il relativo comma 5, il quale prevede che, per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, l'autorità giudiziaria si avvalga di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. La modifica riguarda l'ultimo periodo del comma 5 in questione e prevede che il verbale delle operazioni sia trasmesso alla sola autorità giudiziaria procedente.

ART. 42.
(Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, introduce un articolo aggiuntivo (il 14-*bis*) volto a dare
attuazione operativa al Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), nelle cui premesse (n. 21) ed articolato (articolo 13) si prevede la costituzione di un sistema europeo di allerta rapida anti stupefacenti, che, in una logica di complementarietà con i pertinenti sistemi di allerta nazionali e comunque fatte salve le proiezioni operative di tali sistemi, dirama allarmi o allerta diretti ai Paesi membri, al fine di contrastare le conseguenze pregiudizievoli per la salute riconducibili alla comparsa sul mercato clandestino di sostanze pericolose e in conseguenza di nuovo modelli di consumo.

Il comma 1 del nuovo articolo 14-*bis* istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) il Sistema Nazionale di Allerta Rapida, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta. Il citato Sistema opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
Il Sistema di allerta italiano è direttamente collegato al sistema di allerta europeo dell'Agenzia Europea sulle droghe (EUDA) e ai sistemi di allerta dei singoli Paesi dell'Unione europea, tramite il Punto focale Nazionale, punto di contatto italiano situato all'interno del DPA.
La disposizione consente, quindi, l'attuazione operativa del Regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA), nelle cui premesse (n. 21) ed articolato (articolo 13) si prevede la costituzione di un sistema europeo di allerta rapida anti stupefacenti, che, in una logica di complementarietà con i pertinenti sistemi di allerta nazionali e comunque fatte salve le proiezioni operative di tali sistemi, dirama allarmi o allerta diretti ai Paesi membri, al fine di contrastare le conseguenze pregiudizievoli per la salute riconducibili alla comparsa sul mercato clandestino di sostanze pericolose e in conseguenza di nuovo modelli di consumo.
Il comma 2 del nuovo articolo 14-*bis* delinea la struttura di base del Sistema, che si avvale, per il proprio funzionamento, di centri collaborativi di primo e di secondo livello.
I commi 3 e 4 del nuovo articolo 14-*bis* individuano i centri collaborativi, rispettivamente, di primo e secondo livello.
Il comma 5 del nuovo articolo 14-*bis* stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni e dei contratti con i laboratori universitari di tossicologia forense.
Il comma 6 del nuovo articolo 14-*bis* rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione, in dettaglio, dei compiti e organizzazione del Sistema di cui al comma 1.
Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI SPORT

ART. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

Il **comma 1**, alle **lettere a)** e **b)**, nel novellare l'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, estende anche al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) la destinazione della quota del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando il limite massimo a tale scopo destinabile da 410 milioni di euro annui a euro 438.761.503,00 annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035. Si prevede, inoltre, che tali risorse siano assegnate al CIP, nella misura di euro 28.761.503 annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica.
La **lettera c)** del comma 1 prevede che la differenza eccedente l'importo di 438.761.503,00 euro annui fino all'anno 2034 e l'importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035 delle

entrate di cui all'articolo 1, commi 630 e 630-*bis,* della legge n. 145 del 2018, sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato italiano Paralimpico, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
Il **comma 2**, a decorrere dall'anno 2025, abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014 che autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 189 del 2003.

ART. 44.
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il **comma 1** incrementa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

ART. 45.
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 46.
(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

Il **comma 1** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui.

TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 47.
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Il **comma 1** dispone che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato sia incrementato di 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, di 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, di 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e di 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030

anche al fine di realizzare gli interventi previsti dagli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65 della presente legge.
Il **comma 2** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 3.117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 sia accantonata in vista dei rinnovi contrattuali di cui al periodo 2028-2030.
Il **comma 3** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

ART. 48.
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.
Il **comma 1** incrementa di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026 il limite di spesa previsto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza da parte di soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023.
Il **comma 2** prevede che le risorse relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 siano anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 123 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provveda a valere sulle risorse destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023.

ART. 49.
(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e i farmaci ad innovatività condizionata)

Il **comma 1** definisce l'innovatività di un farmaco, chiarendo che essa deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d'azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall'efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
Il **comma 2** prevede che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all'interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.
Il **comma 3** prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n. 232 del 2016, relative al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, siano finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico come definite al comma 5.
Il **comma 4** prevede che le risorse non impiegate del fondo di cui al comma 3, relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi e finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche, confluiscano nella quota di

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016. Il medesimo comma 4 prevede, altresì, che l'eventuale eccedenza della spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti come previsto dall'articolo 1, comma 406 della legge n. 232 del 2016. Inoltre, il comma 4 prevede anche che in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applichino le modalità previste dall'articolo 1, comma 584, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 5** prevede che, ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisca i criteri di valutazione per l'attribuzione dell'innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell'accesso al rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, con le risorse del fondo di cui al comma 3.

Il **comma 6** prevede che il requisito dell'innovatività terapeutica, di durata massima pari a 36 mesi, si attribuisce ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l'effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Relativamente alle malattie rare e ultra-rare, invece, il comma 6 prevede che il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative.

Il **comma 7** prevede che il medicinale sia soggetto a monitoraggio, tramite registro AIFA, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, e che ogni indicazione terapeutica, pervenuta oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell'innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3, relativo al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, finalizzate a favorire l'accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche. Infine, il comma 7 dispone che l'AIFA non valuti la sussistenza del requisito dell'innovatività di cui al comma 6 in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso, o non hanno mai goduto di copertura brevettuale.

Il **comma 8**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, estende anche ai medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente, la possibilità di accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, ed a condizione che siano già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e che la CSE, della stessa Agenzia, abbia valutato motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7. Per tali medicinali, la presente disposizione prevede che il periodo di innovatività di trentasei mesi decorra dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.

Il **comma 9**, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per effetto di quanto disposto dal comma 9, estende anche agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come "reserve" secondo la nomenclatura "AWaRe" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA e qualora la CSE abbia valutato l'istituzione del registro di monitoraggio, in linea con quanto disciplinato ai commi 6 e 7.

Il **comma 10** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere alle risorse del fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Il **comma 11**, nel novellare l'articolo 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, recante, tra l'altro, norme sull'innovatività terapeutica, prevede che sia la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), e non più la Commissione consultiva tecnico-scientifica, a verificare il requisito della innovatività terapeutica dei medicinali, a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare agli assistiti.

Il **comma 12, lettera *a*)**, novella l'articolo 1, comma 577, della legge n. 145 del 2018 concernente il provvedimento con il quale il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, determina annualmente l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, al lordo dell'IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. In particolare, la modifica di cui alla lettera a) elimina il riferimento ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell'articolo 35-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.

La **lettera *b*)** novella l'articolo 1, comma 578, della legge n. 145 del 2018 concernente la rilevazione annuale con la quale l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'IVA, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. In particolare, la citata **lettera b)** elimina il riferimento ai farmaci oncologici innovativi in quanto, in virtù dell'articolo 35-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dal 2022, è stata superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici, con conseguente unificazione dei due fondi ad essi dedicati.

La **lettera *c***) corregge un errore materiale recato all'articolo 1, comma 584, della legge n. 232 del 2016 eliminando il riferimento al fondo per l'acquisto di medicinali innovativi (comma 400, della medesima legge) che, in virtù dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2021, a decorrere dall'anno 2022 è confluito nel fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci innovati. di cui all'articolo 1, comma 401 della legge n. 232 del 2016, con conseguente abrogazione del predetto comma 400.

ART. 50.
(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)

Il **comma 1** incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 77 milioni di euro destinati per l'anno 2025 ai pazienti classificati come *diagnosis-related group* (DRG) post acuzie, e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati, quanto a 350 milioni di euro, ai DRG *post* acuzie, e 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Tale incremento ha l'obiettivo di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in *post* acuzie (riabilitazione ospedaliera e lungodegenza) ed erogate per acuti (in regime di ricovero ordinario e diurno).

Il **comma 2** prevede che gli incrementi di cui al comma 1 costituiscono una assegnazione vincolata e siano, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 1.

ART. 51.
(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)

Il **comma 1** vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi

compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556 della legge n. 208 del 2015.

Il **comma 2**, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, considerando il finanziamento regionale, integra il sistema di garanzia, di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000 di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'adozione della presente legge, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019, sia individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

ART. 52.
(Piano pandemico 2025-2029)

Il **comma 1** autorizza la spesa, rispettivamente, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029.

ART. 53.
(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto)

Il **comma 1** prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per la riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto. Inoltre, si prevede che al predetto finanziamento possono accedere tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 2** disciplina le modalità di utilizzo e di riparto delle risorse di cui al comma 1 rinviando ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 54.
(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

Il **comma 1** prevede che, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, in materia di dematerializzazione delle ricette mediche, del 12 novembre 2011 e del 15 gennaio 2021.

Il **comma 2** prescrive che le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurino l'attuazione del disposto di cui al comma 1, mediante le autorità competenti per

territorio.

ART. 55.
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

Il **comma 1**, al fine di regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni, prevede l'obbligo per ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Il **comma 2** prevede che il Ministero della salute, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, stabilisca entro il 28 febbraio 2025 il *format* da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Si prevede, altresì, che le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivano in ogni caso gli accordi e che le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata e in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, siano obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Inoltre, le regioni e le province autonome che complessivamente registrino una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario *standard* annualmente assegnato devono sottoscrivere accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva e le regioni in mobilità, ai fini dell'adempimento, sono parimenti obbligate a sottoscrivere tali accordi. Da ultimo, la disposizione prevede che per il 2025 gli accordi siano sottoscritti entro il 30 aprile 2025 e che abbiano una validità di almeno due anni con rinnovo previsto, a regime, entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell'accordo precedente.

Il **comma 3**, in conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, nel novellare il disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge n. 178 del 2020, espunge il riferimento all'articolo 1, comma 576, della legge n. 208 del 2015, stabilendo che ai fini della verifica degli per l'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale di cui al suddetto comma 492 gli accordi bilaterali siano quelli di cui al comma 1.

Il **comma 4**, nel novellare il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed in particolare l'articolo 15 recante misure per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica, sopprime la previsione, di cui al secondo periodo del comma 17, secondo cui la disposizione in base alla quale gli importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori alle tariffe massime di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale rimangono a carico dei bilanci regionali si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

ART. 56.
(Incremento indennità pronto soccorso)

Il **comma 1**, tenuto conto delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi dell'indennità accessoria prevista dall'articolo 1, comma 293, della legge n. 234 del 2021. Per le medesime finalità, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2026 i predetti limiti di spesa siano incrementati di ulteriori 50 milioni di

euro complessivi. Tale finanziamento è destinato alla dirigenza medica, nella misura di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e al personale del comparto sanità, nella misura di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e di ulteriori 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ART. 57.
(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

Il **comma 1** nel rideterminare le quote a favore rispettivamente delle aziende farmaceutiche e dei grossisti, trasferisce una percentuale pari allo 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe *a)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti, rideterminando, quindi, nel 66 per cento e nel 3,65 per cento tali quote di rispettiva spettanza.
Il **comma 2** stabilisce che la richiamata maggiorazione dello 0,65 per cento a favore dei grossisti è da considerarsi quale quota non contendibile, così sottraendola al regime della scontistica riconoscibile agli attori della filiera (*in primis* aziende farmaceutiche e farmacie), in modo da consolidare lo strumento di sostegno economico-finanziario di cui alla presente disposizione.
Il **comma 3,** al fine di garantire la sostenibilità economica e l'operatività dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 219 del 2006, riconosce, a favore degli stessi, una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Il **comma 4**, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3.

ART. 58.
(Incremento delle risorse per le cure palliative)

Il **comma 1** incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 la quota vincolata del fondo sanitario nazionale da destinare alla realizzazione di interventi per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato.

ART. 59.
(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con riguardo al trattamento economico spettante ai medici in formazione, prevede, mediante l'inserimento di un nuovo comma 3-*bis* a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, un aumento del 5 per cento della parte fissa per tutte le specializzazioni mediche ed un aumento del 50 per cento della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinata ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ultimo dei quali (11 agosto 2021) ha fissato l'importo della parte fissa in 22.700 euro per ciascun anno e della parte variabile in 2.300 euro per i primi due anni di formazione e in 3.300 euro per ciascuno degli anni successi.

Il **comma 2**, per le finalità del comma 1, autorizza l'ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 60.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

Il **comma 1**, anche al fine di implementare le azioni intraprese in materia, autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per rafforzare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne.

ART. 61.
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)

Il **comma 1**, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità, incrementa di complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 i vigenti valori dell'indennità di specificità medico-veterinaria di cui all'articolo 65 del CCNL della predetta area stipulato il 23 gennaio 2024.

ART. 62.
(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)

Il **comma 1**, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale dell'area sanità, prevede che il vigente valore dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del CCNL della predetta Area, stipulato il 23 gennaio 2024, sia incrementato nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 63.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato per la promozione della salute)

Il **comma 1** prevede che, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 gli importi dell'indennità di specificità infermieristica.
Il **comma 2**, allo scopo di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, prevede che la contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, a decorrere dall'anno 2026, incrementi, nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2026, gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021.

ART. 64.
(Premialità liste di attesa)

Il **comma 1** prevede che in favore delle regioni che risultino adempienti all'*item* H Liste di Attesa previsto nel questionario LEA, sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il **comma** 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la fissazione dei criteri specifici per l'attribuzione delle somme di cui al comma 1.

Art. 65.
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

Il **comma 1** vincola una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.
Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione delle modalità di attuazione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

La disposizione reca misure in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze operando un riassetto delle disposizioni vigenti.
In particolare, con i **commi 1** e **2**, previa abrogazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 190 del 2014 (cfr. comma 1), si destinano una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 delle risorse previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, stabilendo che alla ripartizione si provveda annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*, con la precisazione che la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza, nonché l'istituzione, con apposito decreto interministeriale dei Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di un Osservatorio, che coinvolga, oltre alle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, e i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, le amministrazioni centrali

competenti, incaricato di valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica.
Inoltre, con i **commi 3** e **4**, previa abrogazione dell'articolo 1, comma 946, della legge n. 208 del 2015 (cfr. comma 3), si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per le dipendenze patologiche (FDP), con una dotazione di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si prevede, inoltre, quanto alle modalità applicative, che il fondo sia ripartito sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute e che i decreti di ripartizione del fondo per il gioco d'azzardo patologico adottati ai sensi disciplina previgente mantengano la loro efficacia sino all'esaurimento della spesa dell'ammontare ripartito tra le singole regioni.

TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 67.
(Interventi in materia di premi di produttività)

Il **comma 1**, in continuità con la misura disposta con la scorsa legge di bilancio, proroga, estendendola però al triennio la 2025, 2026 e 2027, il dimezzamento (dal 10 per cento al 5 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015.

ART. 68.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

Il **comma 1** prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Inoltre, si stabilisce che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi.
Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Il **comma 3** prevede che le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il **comma 4** prevede che ai fini dell'applicazione della misura di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Il **comma 5** prevede che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il

pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Si prevede, altresì, che il citato limite complessivo di mille euro sia elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli, ivi inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e quindi in possesso di un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni. Infine, si prescrive che i datori di lavoro provvedano all'attuazione della misura di cui al presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Il **comma 6** prevede che la maggiorazione pari a 2 mila euro di cui al comma 5 si applichi se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

ART. 69.
(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

Il **comma 1**, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico ricettivo e termale, prevede, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025**,** che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il **comma 2** prevede che le misure agevolative di cui al comma 1 si applichino a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024.

Il **comma 3** stabilisce che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Si precisa inoltre che le somme erogate sono indicate nella certificazione unica (prevista dall'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

Il **comma 4** prevede che il sostituto d'imposta compensi il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

ART. 70.
(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Il **comma 1** dispone per tre periodi d'imposta la concessione dell'incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

Tale maggiorazione è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. In altri termini, l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile" che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 (ultimo periodo agevolato) l'incremento si determina rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024.

Il **comma** 2 stabilisce le regole di determinazione degli acconti in base alle quali, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d'imposta in cui è vigente l'incentivo non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime. Più in particolare: *(i)* **la lettera a)** interviene per regolare la determinazione degli acconti sulla base del cd. "criterio storico" per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) in quanto per il periodo d'imposta 2025 già opera, nello stesso senso, l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023; *(ii)* **la lettera b)** interviene sull'acconto determinato sulla base del cosiddetto "criterio previsionale" per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

ART. 71.
(Piano Casa Italia)

Il **comma 1** estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica che, al fine di contrastare il disagio abitativo, devono essere adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 2** prevede l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", quale iniziativa di pianificazione volta non solo a fornire risposta al disagio abitativo e alla soddisfazione necessaria del diritto costituzionale alla casa, bensì diretta anche a divenire, nell'attuale momento storico, che vede sorgere su tutto il territorio nazionale diverse politiche di contenimento del consumo di suolo e di riorganizzazione dell'esistente, uno strumento utile per definire, nella dimensione urbana su cui interviene, i livelli istituzionali e i soggetti coinvolti.

In particolare, l'oggetto del citato Piano consiste nella definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti e razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Infine, è previsto che il citato piano deve essere approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza unificata.

ART. 72.
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

Il **comma 1** prevede che la disciplina della esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge n. 178 del 2020 (cosiddetta decontribuzione Sud), conformemente a quanto deciso dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Il **comma 2**, per effetto di quanto previsto al comma 1:

a) incrementa di 700 mila euro per l'anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "*Bonus giovani*" di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2024 (**lettera a)**;

b) incrementa di 400 mila euro per l'anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "*Bonus donne*" di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024 (**lettera b**);
c) incrementa di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo *"Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica"* di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 60 del 2024 (**lettera c**).

Il **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e di 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale nelle aree svantaggiate del Paese anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Inoltre il medesimo comma prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del predetto fondo.

Il **comma 4** prevede che, le risorse disponibili relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 1, comma 167, della legge n. 178 del 2020 concorrano alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3 e dall'articolo 77.

Il **comma 5** prevede che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il **comma 6** prevede l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 73.
(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 205 del 2017, proroga fino al 31 dicembre 2027 e nel limite complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese di cui al citato articolo 1, commi 89 e 90, che ha introdotto un credito d'imposta delle spese di consulenza relative alla quotazione delle Piccole e medie imprese (PMI). In particolare, alle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500 mila euro.

L'articolo 1 comma 230, della legge n. 178 del 2020, nonché l'articolo 1, comma 46, della legge n. 234 del 2021 hanno poi prorogato tale misura, limitando però il massimale a 200 mila euro. Con l'articolo 1, comma 395, della legge n. 197 del 2022, la misura è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023, con una revisione delle condizioni per accedere al beneficio in questione. In particolare, è stato previsto che le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l'ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d'imposta pari al cinquanta per cento dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500 mila euro. Da ultimo, con l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell'anno 2024), mantenendo inalterate le condizioni (credito di imposta pari al 50 per cento sino ad un massimo di 500 mila).

ART. 74.
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

Il **comma 1** riconosce un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, a favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 relativo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021.
Il **comma 2** regola il profilo attuativo, prevedendo che con decreto emanato del Ministro del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda ad indicare le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.
Il **comma 3** istituisce per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni per l'anno 2025, di 50 per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro l'anno 2027.

ART. 75.
(Nuova Sabatini)

Il **comma 1**, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, destinata all'attuazione della misura c.d. "nuova Sabatini" per il sostegno al sistema delle PMI. L'agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. Ad oggi, infatti, la "Nuova Sabatini" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. Nel dettaglio, possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ART. 76.
(Interventi in materia di banda ultra larga)

Il **comma 1** prevede la possibilità di concedere contributi a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, al fine di permettere il completamento degli interventi di realizzazione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga di cui al Piano Nazionale Banda Larga, che nasce nel 2009 dall'esigenza di avere un'unica strategia nazionale per abbattere il *digital divide* ed autorizzato dalla Commissione europea per portare l'accesso alla banda larga nelle aree bianche del Paese, ovvero dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizi.
Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si stabiliscano le modalità di concessione dei contributi, erogabili nel limite massimo di 220 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Si prevede, inoltre, che le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite.

ART. 77.
(Credito d'imposta ZES)

Il **comma 1** novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella "Zona Economica Speciale unica" (ZES UNICA) e autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2025.
Il **comma 2** prescrive, per l'anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
Il **comma 3** regola il profilo attuativo della disposizione, demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
Il **comma 4**, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il **comma 5** dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale di cui al comma 4, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per

ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 siano resi noti: *i)* il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; *ii*) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; *iii*) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Il **comma 6** stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi. Tale comunicazione dovrà indicare l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Da ultimo, è previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di agevolare gli investimenti esclusi dal credito d'imposta ZES definiscono, con propri provvedimenti, le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici.

In fine, il **comma 7** prevede che resta ferma l'applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto dai precedenti commi del presente articolo, delle vigenti disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE

ART. 78.
(Giubileo)

Nell'ambito degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 nella città di Roma, il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di contribuire al finanziamento: (**lettera a**) dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo S.p.A. per 37 milioni di euro; (**lettera b**) dell'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale per 16,5 milioni di euro; (**lettera c)** dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Lazio connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell'Ente per 34,5 milioni di euro.

Il **comma 2**, allo scopo di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi all'evento di cui al comma 1, incrementa di 7 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, legge n. 213 del 2023 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi allo stesso all'evento, da ripartire con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021 relative alla predisposizione del programma degli interventi da parte del Commissario preposto.

Art. 79.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

Il **comma 1** prevede l'emanazione di un decreto di natura regolamentare del Ministro del turismo, con il quale sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Il **comma 2** prevede che il decreto *de quo,* definisca, nello specifico:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento in esame, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive e con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Il **comma 3**, inoltre, dispone che possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che può avvalersi di ENIT S.p.A., le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento. Il comma 3 specifica, altresì, che gli oneri connessi all'espletamento delle predette attività sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento, nel limite massimo del 2 per cento delle medesime e parametrate al supporto fornito.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 per le finalità di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che il Ministero del turismo vigili sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e che possa definire, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Infine, per il perseguimento delle finalità individuate dalla disposizione, **il comma 6** prevede che venga autorizzata una spesa pari a 110 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 80.
(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)

Il **comma 1** interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, il quale, ai commi 2-*sexies* e seguenti, disciplina la società (cfr. commi 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*) cui sono trasferite, con riferimento, in particolare, alle autostrade stradali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla società ANAS S.p.A. (cfr. comma 2-*decies*).

Nello specifico, anche al fine di agevolare una più immediata operatività della società di cui al suddetto comma 2-*sexies* (regolarmente costituita a seguito degli adempimenti di legge, Autostrade dello Stato S.p.A.) ed a completamento dell'*iter* di adeguamento della concessione ANAS-MIT, nonché di raggiungere in maniera efficace le finalità sottese alle citate disposizioni di riferimento, il presente comma 1, nell'integrare il suddetto comma 2-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 121 del 2021, prevede che ANAS S.p.A. sia autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) S.p.A., attraverso scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506, 2506-*bis*, 2506-*ter* e 2505 del codice civile, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco,

Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.A. Al contempo si prevede che Ferrovie dello Stato S.p.A., a sua volta, sia autorizzata ad assegnare, attraverso successiva scissione, alla società Autostrade dello Stato S.p.A. (di cui al citato comma 2-*sexies*) il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A. Si precisa, infine, che le operazioni in questione, che possono essere poste in essere anche in deroga, ove necessario, delle disposizioni istitutive delle predette società o delle diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali o pattizie, sia escluso ogni conguaglio in denaro o in natura, nonché che gli atti connessi alle medesime operazioni siano esenti da imposizione fiscale, diretta o indiretta, e da tasse.

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 81.
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

Il **comma 1** prevede che, al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione previsti per gli aiuti *ad hoc* che prevedono aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione previsti dall'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in relazione all'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per gli anni dal 2018 al 2022.
Il **comma 2** prevede che, successivamente alla registrazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.
Il **comma 3** prevede che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si escluda l'adozione di ogni atto di recupero.

ART. 82.
(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

Il **comma 1** concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per le attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto *Livestock Environment Opendata* (LEO) per la realizzazione del coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018.
Il **comma 3**, nel novellare l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022, concernente il fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "*Phoma tracheiphila*" (cd. mal secco degli agrumi), prevede che le risorse siano destinate anche a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari.

ART. 83.
(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)

Il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018, il quale prevede l'adozione di un decreto per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio, stabilisce, alle **lettere a) e b)**, che il decreto in questione sia adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La **lettera c)** interviene sull'individuazione degli specifici fattori di svantaggio previsti dalla citata disposizione, mentre la **lettera d)** prevede che con il decreto in questione si disciplinino anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, il quale prescrive che, con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non siano tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale (di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999).
La **lettera e)**, infine, nell'aggiungere un nuovo comma (il comma 703-*bis*) alla citata disposizione di riferimento, prevede che la deroga di cui al richiamato articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, non sia applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI MERITO

ART. 84.
(Misure in materia di istruzione e di merito)

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Il **comma 2**, nel novellare l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, relativo al reclutamento del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'istruzione e del merito, proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti a tempo determinato, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge n. 107 del 2015, come rifinanziata per effetto di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 4, del decreto-

legge n. 126 del 2019. Si ricorda che il conferimento dei suddetti incarichi è stato disposto nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di unità inquadrabili nel suindicato profilo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
Il **comma 3** reca la disposizione di carattere finanziario in relazione ai contratti oggetto di proroga di cui al comma 1.

ART. 85.
(Misure in materia di Carta del docente)

La disposizione reca misure in materia di Carta del docente.
In particolare, il **comma 1**, nel novellare l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, alla **lettera a)**, estende il beneficio della Carta docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile; alla **lettera b)** prevede che l'importo della suddetta carta sia massimo di 500 euro annui per ciascun anno scolastico e, alla **lettera c)**, che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché la definizione annuale dell'importo nominale.
Il **comma 2**, conseguentemente, rifinanzia il Fondo della Carta del docente di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Il **comma 3**, nell'intervenire parimenti sulla legge n. 107 del 2015, prevede, mediante inserimento del nuovo comma 122-*bis*, che, al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il mese di settembre di ogni anno, trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 86.
(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

Il **comma 1** prevede un cofinanziamento del Ministero dell'università e della ricerca delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Più nel dettaglio, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata "*Dalla ricerca all'impresa*", di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolarità del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l'altro, a garantisce la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua *ratio* nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l'altro, necessariamente dimostrare la capacità di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.

Il medesimo comma 1 prevede, inoltre, alle lettere da *a*) ad *e*), un elenco puntuale di indicatori chiave di prestazione e relativi obiettivi, al cui rispetto è condizionato l'accesso al cofinanziamento. In tal modo, nel periodo temporale successivo al completamento del PNRR, l'individuazione di precisi indicatori chiave di prestazione permette di continuare a sostenere finanziariamente solo quei progetti che presentino un livello qualitativo "misurabile" tramite l'impiego degli indicatori stessi, in coerenza con gli *standard* europei, razionalizzando al contempo l'impiego delle risorse finanziarie ottimizzando, dal punto di vista della programmazione e della pianificazione, il processo decisionale pubblico volto all'assegnazione delle stesse.

Anche tenuto conto del fatto che gli indicatori individuati al comma 1 sono coerenti e assimilabili con quelli utilizzati per altri fondi europei, il **comma 2** prevede che gli stessi criteri siano ulteriormente specificati, anche in relazione alla ripartizione dell'onere economico tra Amministrazioni erogatrici e soggetti attuatori, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i dicasteri coinvolti negli ambiti di intervento dei progetti.

Il **comma 3**, per le finalità di cofinanziamento indicate al comma 1, istituisce un fondo con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il **comma 4** prevede che con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, siano individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) in possesso dei requisiti per il cofinanziamento di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse previste.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI CULTURA

Art. 87.
(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Il **comma 2** novella l'articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d'imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. In particolare, il **comma 2**, rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 del suddetto articolo 65-*bis* concernente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotto, al medesimo articolo 65-*bis* un comma aggiuntivo (il 6-*bis*) per rendere maggiormente accessibili al pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo n. 42 del 2004, gli immobili aventi particolare pregio o rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1.

Il **comma 3** prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. L'analisi e la valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall'anno 2025.

Il **comma 4** prevede che le risorse relative alla realizzazione dei Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, viene soppressa la cadenza temporale prevista per l'adozione del piano strategico in questione in modo da consentire anche programmazioni triennali.

Art. 88.
(Misure in materia di spettacolo dal vivo)

Il **comma 1**, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di accesso al medesimo fondo.

Il **comma 2**, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo

Il **comma 3**, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone che, a decorrere dall'anno 2025, la quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge n. 163 del 1985, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga ripartita, nella misura di 8 milioni di euro, come segue: a) una quota di 750 mila euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) una quota di 7,25 milioni di euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024.

Il **comma 4** prevede che la restante quota del suddetto fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nell'anno 2025 alle medesime fondazioni per la realizzazione delle attività liriche, sinfoniche e di balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Infine, viene previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.

Il **comma 5**, novella il decreto legislativo n. 175 del 2023, in materia di indennità di discontinuità, apportando le seguenti modifiche:

(i) il reddito massimo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, per aver diritto all'indennità di discontinuità è innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro;
(ii) il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda è diminuito da 60 a 51;
(iii) i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità. Inoltre, è previsto che l'indennità sia corrisposta il 30 aprile di ciascun anno anziché il 30 marzo;
(iv) l'articolo 5, rubricato "Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità" viene soppresso.

Art. 89.
(Misure in materia di creatività contemporanea)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia. Il 21 marzo 2024 è stato siglato l'accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo l'ingresso del Ministero della Cultura nella compagine della fondazione e modificandone la denominazione in Fondazione Museo Nazionale della Fotografia (MUNAF).

TITOLO XI

MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

ART. 90.
(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 dicembre 2027 dell'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate destinato all'operazione "Strade sicure", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024.
Il medesimo comma 1 prevede anche la disciplina applicabile al contingente delle Forze armate impiegato nell'operazione "strade sicure", richiamando l'applicabilità di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, in base alle quali, in particolare, il personale militare è posto a disposizione dei Prefetti interessati e il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
Il **comma 2** prevede l'autorizzazione di spesa di 198.392.899,00 di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di 193.502.811,00 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 4.890.088,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 necessaria per garantire la proroga di cui al comma 1.
Il **comma 3** prevede l'aumento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nel controllo del territorio da destinare all'operazione "Stazioni sicure". In particolare, per gli anni

2025, 2026 e 2027, sono impiegati ulteriori 800 unità da destinare al supporto alle Forze di polizia già assegnate al programma, al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza delle infrastrutture ferroviarie del Paese e, in particolare, delle principali stazioni ferroviarie. Il comma 3 richiama, altresì, la medesima disciplina applicabile al contingente di personale impiegato nell'operazione "Stazioni sicure", che corrisponde a quella già indicata al comma 1 per il contingente destinato all'operazione "Strade sicure".

Il **comma 4** prevede l'autorizzazione di spesa necessaria di 40.489.485,00 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di 37.970.985,00 euro, di cui 18.047.870,00 euro per gli oneri connessi con il personale e di 19.923.115,00 euro per gli oneri connessi con il funzionamento, e di 2.518.500,00 euro, per il personale di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

Il **comma 5**, infine, prevede che le spese inerenti al trattamento economico accessorio corrisposto al personale impiegato nelle operazioni disciplinate dal presente articolo sono in deroga ai limiti orari e di spesa previsti a legislazione vigente.

ART. 91.
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 7.726.500,00 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al fine di far fronte agli urgenti impegni finanziari connessi alla partecipazione dell'Italia al *Nato Innovation Fund,* che è un fondo multi-sovrano che sostiene con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1.000 milioni di euro in un orizzonte temporale di quindici anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.

Il fondo è stato reso operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. L'Italia è il terzo investitore dopo Germania e Regno Unito, con 76.530.000,00 euro da investire nel corso di quindici anni (l'80 per cento nei primi otto anni).

TITOLO XII
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

ART. 92.
(Fondo per la ricostruzione)

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 2** prevede le modalità di riparto del fondo. In particolare, la ripartizione è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** prevede le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2, che deve tener dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 93.
(Esigenze connesse alla ricostruzione)

La disposizione reca misure specifiche per la ricostruzione.

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2025 la scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantire la prosecuzione delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. L'originaria scadenza del termine, fissata dalle delibere del Consiglio dei ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stata più volte oggetto di proroga e, da ultimo, è stata fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 408, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 2**, in ragione della proroga disposta al comma 1, autorizza la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per la copertura delle spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e agli interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

Il **comma 3** prevede la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 per prorogare a tutto il 2025, in favore della regione Emilia-Romagna, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 all'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 4** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2024 dall'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018. La proroga ha ad oggetto, in particolare, l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione precisa che la proroga avviene nei limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, autorizzando, a tal fine, la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 5** prevede l'indisponibilità delle risorse già trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 3 e 4, nei limiti delle somme utilizzate per i processi di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Il **comma 6** autorizza la spesa di euro 470 mila per l'anno 2025 a copertura delle spese del personale della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. La disposizione citata prevede, infatti, che, il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste dal provvedimento di nomina di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, di un'ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il

reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell'Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 7** prevede che il Commissario straordinario, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, possa, con propri provvedimenti, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A., nei limiti di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 8** prevede la proroga al 31 dicembre 2025 dell'esenzione, prevista ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, dal pagamento delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Il **comma 9** proroga al 31 dicembre 2025 la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1-*ter,* terzo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 219, che prevede agevolazioni per i titolari di utenze relative ad immobili dichiarati inagibili situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e cioè i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

Il **comma 10** prevede anche per il 2025 il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, prorogando di un anno l'efficacia della disciplina prevista all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di proroga, per il 2024, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.

Il **comma 11** proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, prevista dall'articolo 48, comma 1, lettera *g*) del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. Tale sospensione si applica, per effetto della disposizione da ultimo citata, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici oltre che ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 12** proroga al 31 dicembre 2025 la misura di cui all'articolo 2-*bis,* comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, con cui si prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2024, delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi da banche o intermediari qualora gli stessi non abbiano informato i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi ed il termine per l'esercizio della citata facoltà di sospensione.

Il **comma 13** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 per il concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni di cui ai commi 11 e 12.

Il **comma 14** proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 7 e comma 16, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, che prevedono fino al 31 dicembre 2024, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e in favore delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, rispettivamente, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti

presentati alla pubblica amministrazione, la non concorrenza ai fini fiscali dei redditi da fabbricati dichiarati inagibili totalmente o parzialmente e l'esenzione dal pagamento, per gli stessi immobili, dell'imposta municipale unica.

Il **comma 15** dispone, sempre nell'ambito della disciplina riferita al sisma del 2016, la proroga al 31 dicembre 2025 della possibilità di autorizzare ulteriori ed appositi siti adibiti a deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Il **comma 16** proroga al 31 dicembre 2025 la misura di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi del quale, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 70 per cento il limite quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per lo scarico o il riutilizzo di prodotti derivanti da rifiuti.

Il **comma 17** prevede l'esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge n. 160 del 2019. Al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrate derivanti dal mancato pagamento dei canoni citati, la disposizione incrementa, altresì, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 l'apposito Fondo previsto dall'articolo 17-*ter,* comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

Il **comma 18** proroga per il 2025 l'esclusione, ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del computo degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali, prevista dall'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 19** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 per garantire ai comuni colpiti dal sisma del 2016 la possibilità di continuare a erogare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 20** precisa che la proroga o il rinnovo per il 2025 dei contratti di lavoro del personale destinato agli Uffici per la ricostruzione e agli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016 nonché dei contratti di lavoro stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (Testo Unico per il pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, contrattazione collettiva nazionale dei comparti relativi al pubblico impiego e decreto legislativo n. 81 del 2015).

Il **comma 21** proroga la concessione fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo di spesa di 92 milioni di euro per il 2025, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" previsto dall'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La disposizione citata prevede, inoltre, che il contributo spetti anche i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve

essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 22** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 da destinare sviluppo, all'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione destina le risorse citate in aggiunta ai 2 milioni di euro per l'anno 2023 già previsti per analoghe finalità dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 197 del 2022, che autorizza il Commissario anche a stipulare apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 23** proroga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione prevista in favore il Commissario straordinario per la ricostruzione *post* sisma 2016 dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 15 del 2022, ad avvalersi di un contingente massimo di otto esperti da destinare a supporto dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, destinando a tal fine 3,4 milioni di euro per il 2025 a valere sulle risorse del PNC medesimo.

Il **comma 24** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Il **comma 25** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018. A tal fine, la disposizione destina 4,5 milioni di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 26** autorizza per l'anno 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo:

(i) agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l'emergenza sismica del 2017, come ampliata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

(ii) agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

Il **comma 27** prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del

Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale del 2022, con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.

Il **comma 28** destina 2 milioni di euro per l'anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 previsti dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, su tutti i Comuni dell'Isola.

Il **comma 29** prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 30**, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, nei limiti di spesa previsti dalla medesima disposizione.

Il **comma 31** destina 2,8 milioni complessivi per l'anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell'area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI), secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

Il **comma 32** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.

Il **comma 33** precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania ai sensi dell'articolo 14-*bis* del citato decreto-legge n. 32 del 2019 per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (Testo Unico per il pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, contrattazione collettiva nazionale dei comparti relativi al pubblico impiego e decreto legislativo n. 81 del 2015).

Il **comma 34** prevede l'automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.

Il **comma 35** destina 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.
Il **comma 36**, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario previste dall'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

ART. 94.
(Crisi idrica)

Il **comma 1**, nell'integrare l'articolo 58 della legge n. 221 del 2015, relativo al fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, prevede che, fermo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 58, una quota del fondo non superiore a 144 milioni di euro per il 2015 possa essere destinata ad un piano stralcio relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche. Tale piano è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

TITOLO XIII
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

REGIONI

ART. 95.
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

I **commi da 1 a 4** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il 19 ottobre **2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche**,** ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 154 del 2019 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione**.**

In particolare, il **comma 1** stabilisce l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare concordato per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale Stato-Regione del 2021. L'articolo 1, comma 554, della legge n. 234 del 2021, ha infatti codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026; contributo recepito anche con l'articolo 4-*bis* della norma di attuazione statutaria di cui al citato decreto legislativo n. 154 del 2019.

Si ricorda che la disciplina e la misura del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale sono contenuti nella citata norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il decreto legislativo n. 154 del 2019 che contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale (insieme di regione, enti locali e rispettivi enti strumentali e organismi interni), nonché la misura e le modalità di realizzazione dello stesso. Nello specifico, l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 154 del 2019 (recante le misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2022-2026) prevede al comma 3 che per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione aggiornano il quadro delle reciproche relazioni finanziarie con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026. Conseguentemente il contenuto dell'accordo dovrà essere recepito anche mediante modifica della citata disposizione di attuazione statutaria.

Il **comma 2** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la regione Friuli-Venezia Giulia versi, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 422.689.368, quantificato in via definitiva, a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

Il **comma 3**, nel recepire il punto 3 dell'accordo, determina gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova governance economica europea. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

Il **comma 4** stabilisce le modalità con cui le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere adottate.

I **commi da 5 a 7** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna, sottoscritto il 20 ottobre 2024, con riferimento al periodo 2025 -2029.

In particolare, il **comma 5** aggiorna l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, consolidandolo nel medesimo ammontare previsto dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi sottoscritto il 14 dicembre 2021 (recepito con il citato articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla

finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 6** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione Sardegna versi, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione.

Il **comma 7,** nel recepire il punto 5 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso connessi all'attuazione della nuova governance europea. Si ricorda che il **comma 4** dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

I **commi da 8 a 10** recepiscono l'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il 19 ottobre 2024 2024, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e il Sistema territoriale regionale integrato.

Nello specifico il **comma 8** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, le province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato, entro il 31 marzo 2025, rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

Il **comma 9**, nel recepire il punto 3 dell'accordo, disciplina l'accantonamento in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso connessi all'attuazione della nuova governance economica europea. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Parimenti, l'articolo 79, comma 4-*sepies*, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome.

Si prevede, quindi, l'inserimento del comma 4-*novies* all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, per cui la Regione e le Province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi indicati nell'accordo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il

suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo e/o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, nell'esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione o delle Province autonome relativi all'esercizio precedente l'accantonamento è incrementato del 10 per cento.

Il **comma 10** disciplina le modalità con cui sono approvate le disposizioni di cui al comma 9, ovvero con l'intesa fra Stato e le Autonomie trentine.

I **commi da 11 a 13** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 20 ottobre 2024.

In particolare, il **comma 11** aggiorna l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, consolidandolo nel medesimo ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica relativo agli anni 2022 e successivi sottoscritto il 14 dicembre 2021 (recepito con l'articolo 1, comma 543, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 12** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione Valle d'Aosta versa, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 8.081.183, quantificato in via definitiva, a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione.

Il **comma 13**, nel recepire il punto 5 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti che la Regione Valle d'Aosta, in attuazione della nuova governance economica europea, effettua nel proprio bilancio anche per conto degli enti locali del proprio territorio, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 5. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

I commi **da 14 a 16** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Siciliana, sottoscritto il 19 ottobre 2024.

Il **comma 14** stabilizza l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dall'articolo 1, comma 545, della legge n. 234 del 2021. Si ricorda che il precedente accordo di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi sottoscritto il 16 dicembre 2021 (recepito con il citato articolo 1, comma 545, della legge n. 234 del 2021) prevede un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il **comma 15** prevede che, a seguito delle quantificazioni effettuate nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la Regione siciliana versa, entro il 31 marzo 2025, l'importo di euro 451.363.715 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi

dell'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020. In caso di mancato versamento, lo Stato è autorizzato a recuperare il relativo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima Regione, anche mediante l'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.

Il **comma 16,** nel recepire il punto 4 dell'accordo bilaterale, determina gli accantonamenti che la Regione, in attuazione della nuova governance economica europea, effettua nel proprio bilancio, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4. Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

ART. 96.
(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 1** differisce al 15 aprile 2025 il termine previsto all'articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale di riferisce.

Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF prevista dall'articolo 2, che apporta modificazioni all'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR).

In particolare, considerato che il citato articolo 2 entra in vigore il 1° gennaio 2025, è necessario prevedere il differimento del suddetto termine, fissandolo alla data del 15 aprile 2025.

Il **comma 2** prevede che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo, si precisa che per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il **comma 3** dispone, poi, che nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale - vale a dire il 15 aprile per l'anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027 - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

A tal riguardo, si precisa che l'intervento ripropone, in sostanza, le linee tracciate dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2023 con il quale – in relazione alla riduzione, per l'anno 2024, del numero di scaglioni di reddito dell'IRPEF da quattro a tre, effettuata con l'articolo 1, il comma 1, del citato decreto legislativo – è stata riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di approvare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate sulla base dei quattro scaglioni previsti dall'articolo 11, comma 1, dell'allora vigente testo unico delle imposte sui redditi. Anche per l'anno 2024 è stata garantita l'automatica

applicazione delle aliquote vigenti per l'anno 2023 nel caso in cui non fosse stata approvata nei termini prescritti la legge regionale o provinciale modificativa degli scaglioni di reddito e delle aliquote.

Il **comma 4** prevede un adeguato termine – fissato al 15 maggio 2025 – entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025, affinché venga effettuata la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze www.finanze.gov.it, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale, nonché degli altri intermediari.

Si precisa che, per agevolare gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stati riproposti per l'anno 2025, termini analoghi a quelli stabiliti dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023, e cioè il 15 aprile per approvare le aliquote e il 15 maggio per la trasmissione dei dati ai fini della loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it.

ART. 97.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

Il **comma 1** incrementa di 120 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.

ART. 98.
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

Il **comma 1**, prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applichi l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003. Inoltre, è previsto che ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non siano dovuti i relativi trasferimenti e che la medesima regione provveda a ristorare i comuni interessati per ciascun anno dal 2025 al 2027.

Il **comma 2**, in relazione a quanto previsto dal comma 1, per gli anni 2025, 2026 e 2027 prevede che la regione Abruzzo versi, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

Il **comma 3**, prevede che sia versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.

Il **comma 4** destina l'importo complessivo di 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: (i) a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; (ii) per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Il **comma 5** prevede che, qualora la regione Abruzzo non disponga i citati versamenti entro i termini previsti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al relativo recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione.

CAPO II
ENTI LOCALI

ART. 99.

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il **comma 1**, per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, dispone che i comuni modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025 - in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000 - gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Resta, ovviamente, ferma la facoltà per gli stessi enti di approvare un'aliquota unica.

Il **comma 2**, prevede che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali i comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1986 (TUIR), vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025, mentre per i successivi anni 2026 e 2027 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169 primo periodo della legge n. 296 del 2006.

Il **comma 3** stabilisce che nell'ipotesi in cui i comuni non adottino entro i termini fissati dalla legge statale la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, o la stessa non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre dell'anno di riferimento – previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze – l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

ART. 100.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1, lettera a)** incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale.

Il **comma 1, lettera b)** prevede che tale incremento sia destinato a specifiche esigenze di correzione del fondo medesimo e volto, tra l'altro, a sostenere l'avanzamento del percorso perequativo. La medesima lettera b) incorpora, altresì, l'ulteriore riduzione, pari ad euro 4.014.252, che il fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 162 del 2023, come modificato dall'articolo 9-*terdecies* del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2024, che riguardano il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, rinviando ad un successivo decreto ministeriale, l'individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse.

ART. 101.
(Fondo per l'assistenza ai minori)

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per contribuire alle spese sostenute

dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il **comma 2** prevede che hanno diritto di attingere al fondo di cui al comma 1, i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno *standard* monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento.

Il **comma 3** prevede che i fabbisogni *standard* monetari di ogni comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni *standard* dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il 16 maggio 2023.

I **commi 4** e **5** prevedono le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che la spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle sentenze della giustizia minorile viene comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d'ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.

Il **comma 7** prevede che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.

ART. 102.
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)

Il **comma 1** prevede che, ai fini dell'avanzamento del percorso perequativo di province e città metropolitane, le risorse del fondo perequativo province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178 del 2020 siano incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

Il **comma 2** prevede che le risorse aggiuntive di cui al comma 1, relative alle annualità dal 2025 al 2027, siano ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard,* su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 31 marzo 2025.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 103.
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)

Il **comma 1**, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole di *governance* economica europea, prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché, al fine di eliminare disposizioni che risulterebbero superate alla luce del nuovo quadro normativo,

dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.
L'intervento si rende necessario, in coerenza con la finalità indicata nella disposizione, per evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria unica mista (che riguarda gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, le università e le autorità portuali) così mantenendo a regime la tesoreria unica tradizionale.

ART. 104.
(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11 che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Si prevede, tuttavia, l'esclusione dalla partecipazione al concorso previsto dal comma 5 in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 e degli enti che hanno sottoscritto accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022.
Il **comma 2** esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.
I **commi 3, 4 e 5** determinano l'ammontare del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, che i singoli comparti degli enti territoriali devono assicurare dal 2025 al 2029, nonché i criteri per il riparto del contributo tra i singoli enti di ciascun comparto:

- le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo aggiuntivo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del contributo tra le regioni è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 28 febbraio 2025; in assenza di accordo, il riparto è effettuato entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione, agli impegni di spesa corrente, con riferimento al perimetro non sanitario, al netto degli impegni per interessi, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
- le autonomie speciali assicurano un contributo aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per l'anno 2029. Il contributo delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano riguarda anche gli enti locali dei rispettivi territori. Le modalità di attuazione del contributo e il riparto dello stesso sono definiti dagli accordi previsti dall'articolo 95.
- i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo aggiuntivo indicato nella seguente tabella:

	2025	2026	2027	2028	2029
Comuni	130	260	260	260	440
Province e Città Metropolitane	10	30	30	30	50
TOTALI	**140**	**290**	**290**	**290**	**490**

Si prevede che il riparto sia effettuato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in mancanza di questo, dall'ultimo rendiconto approvato.

Il **comma 6** prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti territoriali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che:

- gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;
- le regioni a statuto ordinario iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata con legge regionale;
- le autonomie speciali iscrivono il fondo entro il 31 gennaio 2025 con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale;

Il **comma 7** disciplina la destinazione del fondo previsto dal comma 6 prevedendo che:

- per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;
- per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. A tal fine, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. Pertanto, le Regioni che registrano un disavanzo di amministrazione derivante solo da debito autorizzato e non contratto, sono considerate in avanzo.

Il **comma 8** prevede che, qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico del comparto degli enti territoriali.

Il **comma 9** prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo da parte dei singoli enti, disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell'accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo è determinato l'importo dell'incremento del fondo

che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione.

Il **comma 10** prevede che agli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Si prevede, tuttavia, l'esclusione delle sanzioni in capo agli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025.

Il **comma 11** autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il **comma 12** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'Unione Province d'Italia (UPI), con compiti di monitoraggio delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance europea.

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 7 in ordine alla possibilità di effettuare investimenti con le risorse accantonate al Fondo di cui al comma 6 di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, i commi da 13 a 21 intervengono su alcune disposizioni relative ai contributi agli investimenti agli enti territoriali prevedendone in alcuni casi la riduzione e in altri l'azzeramento.

In particolare, il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 14** apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

- la lettera *a*) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell'attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest'ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.
- le lettere *b*) e *c*) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare:
  - (i) la lettera *b*) sostituisce il comma 136-*bis,* differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-*bis* prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì

utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture;

(ii) la lettera *c*), invece, introduce il comma 136-*quater* al fine di chiarire che, nel caso in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento lavori o forniture, oppure, decorso tale termine con affidamento lavori o forniture già avvenuto, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-*bis*;

(iii) la lettera *d*) modifica la tabella 1 allegata alla legge n. 145 del 2018.

Il **comma 15** prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Il **comma 16** interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

- la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;
- la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro;

Il **comma 17** prevede la riduzione del fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.

Il **comma 18** abroga i commi da 44 a 46 del citato articolo 1, istitutivi del fondo per investimenti a favore dei comuni, con una riduzione complessiva di risorse pari a 2.140 milioni di euro a partire dall'annualità 2029 sino all'annualità 2034, con contestuale caducazione della relativa disciplina attuativa.

Il **comma 19** interviene sull'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

- la lettera a) prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose di cui al comma 277, a decorrere dall'annualità 2025;
- la lettera b) prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali di cui al comma 1079, destinato al finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici pubblici per un totale complessivo di 89,9 milioni di euro.

Il **comma 20** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, in misura pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.

Il **comma 21** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativo alle somme destinate per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate - rifinanziato anche con il riparto del fondo investimenti di

cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 - in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032, per un totale di 372,2 milioni di euro.

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

CAPO I
NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 105.
(Modifiche al Codice di procedura civile)

Il **comma 1**, nell'intervenire sul Codice di procedura civile, libro II ("Del processo di cognizione"), titolo I ("Procedimento davanti al tribunale"), capo VII ("Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo"), sezione III, introduce un nuovo articolo (l'articolo 307-*bis*) con il quale si prevede una causa di estinzione del giudizio correlata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato, disciplinandone il procedimento e l'ambito di applicazione.
In particolare, si prescrive che il giudice, alla prima udienza, una volta verificato l'omesso o parziale pagamento, assegni alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvii l'udienza a data immediatamente successiva; a tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento.
Inoltre, l'introducendo articolo 307-*bis* specifica che il relativo disposto trova applicazione, in via generale, alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo. Non trova invece applicazione ai procedimenti cautelari e possessori.

ART. 106.
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)

Il **comma 1**, nel novellare il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ed in particolare l'articolo 13, relativo agli importi dovuti a titolo di contributo unificato, disciplina, mediante l'inserimento di un nuovo comma 1-*sexies*, il contributo dovuto per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, provvedendo così ad un allineamento rispetto all'importo da corrispondere agli uffici consolari per l'istruttoria relativa alle richieste, presentate in via amministrativa, di riconoscimento dello *status* di cittadino a soggetti che assumano di essere cittadini per nascita in virtù della discendenza da cittadini italiani, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992.

ART. 107.
(Misure in materia di spese di giustizia)

Il **comma 1** novella il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 269, comma 1, al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni concernenti il processo (civile e penale) telematico e con le modifiche di recente apportate al decreto ministeriale n. 44 del 2011 (*Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010*) dall'articolo 2 del decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023 (*Regolamento recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.150 del 2022 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n.193 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n.24 del 2010 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44*».). L'articolo 21 (*Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti)* del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, come modificato, stabilisce, infatti, che: - *1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici.*

Si provvede pertanto all'aggiornamento del predetto comma 1 dell'articolo 269 del Testo Unico in materia di spese di giustizia inserendo il binomio "atti e documenti" presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nella normativa attuativa, che detta le regole tecniche per i depositi telematici.

L'intervento all'articolo 269, comma 1-*bis* del Testo Unico in materia di spese di giustizia, previsto dalla medesima lettera a) prevede che la relativa disposizione (che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità) si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria, Tale ultima considerazione consente di chiarire le ragioni della introduzione del nuovo articolo 269-*bis*, concernente esclusivamente il processo penale telematico, prevista dalla lettera *b*) della presente disposizione.

Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il *download* degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-*bis*, non risulta applicabile.

È evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "*numero di atti*" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee" , risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente *download)*, soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo.

La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche

nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa.
La modifica della Tabella in allegato 8 risponde alla duplice esigenza di eliminare ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e dall'altro di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni.

ART. 108.
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

Il **comma 1,** nel novellare l'articolo 1, comma 294-*bis,* della legge n. 266 del 2005, estende anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata prevista per i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché per le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge n. 89 del 2001 ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravi di spesa per l'amministrazione della giustizia in termini di sanzioni e interessi.

ART. 109.
(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

Il **comma 1**, recante misure per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge n. 89 del 2001, al fine, in particolare, di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, introduce talune modifiche alle modalità di pagamento già previste dall'articolo 5-*sexies* della medesima legge n. 89 del 2001 ed estende anche ai pagamenti relativi ai decreti di Corte d'Appello emessi sino al 31 dicembre 2021, la procedura telematica già applicata ai pagamenti dei decreti emessi dal 1° gennaio 2022 in poi, ovvero la procedura sulla piattaforma informatica "SIAMM PINTO DIGITALE" per migliorare la capacità di eliminazione dell'arretrato del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia relativo al pagamento dei decreti di indennizzo *ex lege* n. 89 del 2001.
In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 5-*sexies* della legge n. 89 del 2001 nei seguenti termini:

- (**lettera a**) viene inserito l'obbligo per il creditore di trasmettere unitamente all'istanza anche la documentazione necessaria individuata dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis* e inoltre a comunicare ogni successiva variazione e ciò al fine di rafforzare l'obbligo in capo al creditore di provvedere alla tempestiva trasmissione di quanto necessario per l'effettuazione del pagamento da parte dell'amministrazione;
- (**lettera b**) si prevede, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione e al fine di favorire i comportamenti virtuosi, un termine per la presentazione delle domande, di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione e che, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;
- (**lettera c**), si dispone un maggior termine di validità della domanda (due anni anziché sei mesi) per l'istruzione della pratica coerentemente con l'obbligo posto a carico del creditore di comunicare ogni variazione ai sensi del comma 1. Viene inoltre chiarito che nel caso di richiesta

di rinnovo la dichiarazione e la documentazione vanno presentate secondo le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-*bis*;

- (**lettera d**) si prevede che nel caso in cui sia necessario integrare la dichiarazione o la documentazione sino a quanto il creditore non adempie all'onere di integrazione non decorrono gli interessi eliminando in tal modo oneri a carico dello Stato a fronte di non corretto adempimento da parte del creditore rispetto alla presentazione della domanda di pagamento;
- (**lettera e**) si opera una modifica terminologica per una maggior chiarezza del riferimento al termine indicato dalla stessa disposizione;
- (**lettera f**), si prevede che l'amministrazione esegue i pagamenti per l'intero al fine di rafforzare il diritto del creditore e di contrastare prassi non corrette di effettuazione di pagamenti parziali;
- (**lettera g**) si prevede che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, stabilendo che il creditore possa delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Rispetto alla precedente versione, pertanto viene eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile, al fine di adeguare le modalità di adempimento da parte dell'amministrazione al sistema di pagamenti vigenti*;*
- (**lettere h e i**), sono apportate modifiche di coordinamento per effetto di quanto previsto dalla lettera g) che, come detto, ha eliminato il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario;
- (**lettera l**) si inserisce il comma 12-*bis* che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. In tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis* (pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026). A tal fine il Ministero della giustizia pubblicherà sul proprio sito un avviso ai creditori di somme liquidate con decreti depositati anteriormente al 31 dicembre 2021.

Il **comma 2** prevede che il Ministero della giustizia provveda, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.

CAPO II
MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA

ART. 110.
(Misure in materia di personale pubblico)

La disposizione detta una serie di norme in materia di risparmi di spesa da applicarsi alle assunzioni di personale per l'anno 2025.

Il **comma 1** dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, al fine di implementare l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale al fine di realizzare recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione.

Il **comma 2** prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25 per cento della quota prevista a legislazione vigente (riduzione del *turn over*). Il medesimo comma precisa, tuttavia, che la predetta riduzione non si applica al personale

togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
Il **comma 3** prevede una revisione della spesa per il personale delle Forze armate, disponendo una riduzione degli oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma e per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate.
Il **comma 4**, analogamente a quanto previsto dal comma 2 per le strutture ministeriali, prevede una riduzione del 25 per cento del *turn over,* per l'anno 2025, sia per i Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco che per le università.
Il **comma 5** prevede che gli enti e istituzioni di ricerca, per l'anno 2025 non possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il **comma 6** prevede anche che per le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) un *turn over* pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, e, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente.
Il **comma 7** prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, sia ridotta di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente, si stabilisce che le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 siano corrispondentemente ridotte. Inoltre, è previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Parimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia di cui al citato all'articolo 1, commi 64 e 65 della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria. Infine, è previsto che con il medesimo decreto, in deroga a quanto disposto dalla disposizione in esame, sia possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
I **commi 8 e 9** prevedono la già citata riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per le Autorità amministrative indipendenti, per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio.
Il **comma 10** prevede, sempre per l'anno 2025, la predetta riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per le agenzia fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le autorità di bacino del distretto idrografico, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 196 del 2009. Si dispone, tuttavia, l'esclusione della misura in capo ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
Il **comma 11** prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere soddisfatte peculiari esigenze o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, derogando alla riduzione del *turn over* prevista, previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza dei risparmi ascritti alla disposizione.

Il **comma 12** prevede la facoltà di utilizzare una parte dei risparmi di spesa previsti dalle riduzioni del turn over al fine di incrementare del dieci per cento i fondi relativi al trattamento accessorio del personale appartenente alle amministrazioni destinatarie dei tagli.
Il **comma 13** dispone l'adeguamento della dotazione organica nell'ambito dei Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO delle amministrazioni destinatarie delle misure.
Il **comma 14** prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario.
Il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 14 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

ART. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

Il **comma 1** prevede che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice *(i)* degli enti e degli organismi previsti dall'articolo 1, comma 2, legge n. 196 del 2009, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016) nonché *(ii)* degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possano superare il limite dell'importo annuo corrispondente al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 68, della legge n. 234 del 2021. La disposizione, inoltre, prevede che il medesimo decreto d'individuazione stabilisca anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella *C* di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 23 agosto 2022, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, recante la determinazione dei compensi base e di quelli massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo.
Il **comma 2** reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che si intendono tali quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi previsti al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
Il **comma 3** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1 del presente articolo, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l'incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. La disposizione prescrive inoltre che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui i compensi per incarichi *(i)* nei suddetti organi amministrativi di vertice o *(ii)* negli organi di amministrazione delle società di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché *(iii)* delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali, non potranno essere erogate ai titolari delle relative cariche, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l'incarico svolto in via principale. Si stabilisce infine che, in caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.

Il comma 4 a completamento delle precedenti disposizioni prevedendo che le stesse non trovino applicazione:

a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) agli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio delle funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Art. 112.
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

Il **comma 1** prevede di introdurre l'obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo comma prevede di escludere dall'ottemperanza di siffatto obbligo le società controllate e le società partecipate da regioni o enti locali.

Il **comma 2** prevede che l'obbligo di integrazione, di cui al comma 1, si applichi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite dal medesimo comma 1 e cessi con decorrenza dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.

Il **comma 3** assegna ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, nei collegi di revisione e sindacali delle pubbliche amministrazioni e degli enti come individuati ai sensi del comma 1, il compito di monitoraggio della spesa e di resoconto delle risultanze dell'attività di controllo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di concorrere, sulla base di direttive impartite dal medesimo Ministero, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il **comma 4** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agli enti e alle società di cui al comma 1, le misure di contenimento della spesa pubblica per acquisto di beni e servizi, stabilendo che i medesimi soggetti non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Il **comma 5** autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.

CAPO III
ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 113.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

La disposizione prevede a carico della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A, l'obbligo di assicurare che nell'anno 2025 non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale

ed all'affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell'anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Successivamente, per l'anno 2026, la disposizione prevede che in relazione all'ammontare complessivo delle voci di spesa citate, la predetta società sia tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Tale riduzione per l'anno 2027 è elevata al 4 per cento.
Infine, prevede che i risparmi derivanti dalla misura sono finalizzati agli obiettivi volti ad accelerare la trasformazione da *broadcaster* a *digital media company* ai sensi dell'articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024.

ART. 114.
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

Il **comma** 1, novella l'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo il comma 6-*bis*.
A tal riguardo, si segnala che **l'***International Financial Reporting Standards* **(IFRS)** 2 definisce l'operazione con pagamento basato su azioni come un'operazione mediante la quale l'impresa acquista o riceve beni e/o servizi e quale corrispettivo attribuisce al cedente:

- propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni);
- l'obbligo a pagargli un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni o di altri strumenti rappresentativi di capitale.

In particolare, nell'ipotesi di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (cc.dd. *equity settled*), in cui l'impresa riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni e le opzioni su azioni su propri titoli) i beni e/o servizi acquisiti o ricevuti dall'impresa sono rilevati in bilancio come costo relativo ai servizi lavorativi prestati dal dipendente, nel periodo di maturazione (c.d. *vesting period*) con contropartita un corrispondente incremento del patrimonio netto.
A tal proposito, occorre considerare che, con le disposizioni di coordinamento contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 è stato chiarito che il predetto onere "figurativo" risulta deducibile, esclusivamente per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, in applicazione del principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR.
In considerazione di tale natura incerta e tenuto conto della circostanza per cui i fenomeni meramente valutativi, tra cui rientrano appunto gli accantonamenti, sono rimasti anche a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del TUIR nell'alveo degli elementi regolamentati dalle norme del medesimo TUIR (cfr. articolo 9 del già citato decreto 8 giugno 2011), la novella dell'articolo 95 del TUIR è finalizzata a trattare detti costi alla stregua di accantonamenti per oneri futuri. Solo al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai soggetti beneficiari del piano e, ovviamente, nella misura in cui questi ultimi esercitino le opzioni in loro possesso, sarà consentita la deduzione dei componenti negativi di reddito in esame.
In particolare, il **comma 1**, per i piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, rinvia la deduzione del predetto componente negativo, rilevato in applicazione delle regole contenute nell'IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell'avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
In considerazione di tale modifica deve considerarsi implicitamente non applicabile ai nuovi piani di stock option l'articolo 6 del decreto di coordinamento dell'8 giugno 2011.
Pertanto, sulla base della nuova disciplina, qualora i beneficiari del piano non esercitino le opzioni loro assegnate, i relativi oneri saranno indeducibili e la riserva c.d. da *stock option* assumerà ai fini fiscali di riserva di utili.

Per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.
Il **comma 2**, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.

ART. 115.
(*Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*)

Il comma 1, novella l'articolo 15, della legge n. 108 del 1996, al fine di aggiornare lo strumento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, per la concessione di garanzie in favore di attività economiche a rischio di usura, attraverso una garanzia rilasciata da confidi e associazioni/fondazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo loro assegnate. La specifica operatività dei soli confidi è stata più di recente ampliata dall'articolo 1, commi 256 – 258 della legge n.178 del 2020, sia per la garanzia, sia anche con l'ipotesi - a determinate condizioni - di erogazioni dirette di finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo.
In particolare, l'intervento, che si innesta sull'impianto originario del Fondo, ricalca l'esperienza degli strumenti di garanzia pubblica come il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, il quale, grazie ad una garanzia conforme alla cd. "disciplina di Basilea" consente "ponderazione zero" negli assorbimenti di capitale dei soggetti finanziatori; il che ne ha fatto lo strumento di mitigazione del rischio privilegiato dalle banche e dagli intermediari finanziari.
A tal fine è, quindi, prevista anche per gli interventi in garanzia del Fondo per la prevenzione dell'usura un'analoga previsione con garanzie "a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili" rilasciate da confidi e da associazioni e fondazioni antiusura (**comma 1, lettera b, n. 1, punto 1.2 e comma 1 lettera d n.1**, che modificano rispettivamente i commi 2 e 6 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996) e con la garanzia dello Stato di ultima istanza (**comma 1, lettera e,** che introduce il comma 7-*bis* della legge n. 108 del 1996).
Sono rafforzati i presidi a tutela delle risorse pubbliche, attraverso: *i*) l'esplicitazione del ruolo di "gestori" degli assegnatari e della separatezza e impignorabilità delle risorse (**comma 1, lettera a, numeri 1 punto 1.2 e numero 2,** che modificano il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996) ; *ii*) il rafforzamento dei criteri di selezione dei Confidi assegnatari di risorse del Fondo (**comma 1, lettera b, numero 2** che modifica il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996); *iii*) il necessario aggiornamento della disciplina secondaria (**comma 1, lettera f,** che introduce il comma 10-*bis* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 e **comma 2** che abroga la normativa incompatibile a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina secondaria).
Parimenti in un'ottica di efficienza, sul modello del fondo piccole e medie imprese:
- viene estesa la platea dei soggetti erogatori anche a intermediari finanziari e operatori di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (**comma 1, lettera** b, **n. 1 punto 1.2 e lettera d, n. 1**, che modificano rispettivamente i commi 2 e 6 dell'articolo. 15 della legge n. 108 del 1996);
- sono individuate in termini di maggiore oggettività (percentuale minima di probabilità di insolvenza) le situazioni di elevato rischio finanziario che legittimano l'accesso al fondo (**comma 1, lettera b, punto 2, lettera b,** che introduce la nuova previsione del comma 2, lettera b) dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996);

- è previsto il ricorso ad un soggetto professionale *in house* per il supporto nella gestione del fondo **(comma 1, lettera f,** che introduce il nuovo comma 10-*quater* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996).

Inoltre, la medesima disposizione prevede:

- la razionalizzazione della vigente disciplina del fondo, oggi ripartita in più plessi normativi, che viene accorpata in un'unica norma di legge (**comma 1, lettera b, numero 2, lettera b**; nonché **comma 1 lettera c** che integrano le previsioni già contenute nella n. 178 del 2020, rispettivamente per garanzia e finanziamenti diretti; inoltre **comma 1 lettera g**, che introduce il comma 10-*ter* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996; **comma 2** che abroga la normativa incompatibile a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina secondaria);
- un aggiornamento della percentuale di riparto del fondo tra Confidi e associazioni/fondazioni alla luce di un'analisi della più recente operatività delle due tipologie di soggetti (**comma 1, lettera a, numero 1, punti 1.1 e 1.4** che modificano il comma 1 dell'articolo 15 della legge 108 del 1996);
- l'apposizione di più chiari limiti e condizioni all'utilizzo delle risorse assegnate ai confidi per erogazioni dirette (**comma 1, lettera c,** che introduce il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996).

Si prevede infine una congrua disciplina transitoria, per assicurare continuità nell'operatività del Fondo (**commi 2 e 3**).

ART. 116.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)

La disposizione prevede che l'Automobile club d'Italia versi all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e tali entrate restano acquisite all'erario.

ART. 117.
(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il **comma 1,** nel novellare il decreto legislativo n. 74 del 2000, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 18-*bis,* volto a chiarire che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti penal-tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta. La disposizione permette, in tal modo, agli organi che già ne abbiano avuto, l'uso in costanza di sequestro di acquisire i predetti beni, allineando la disciplina dei procedimenti relativi ai reati tributari a quella prevista dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 nonché a quella in materia di contrabbando doganale, di cui all'articolo 301-*bis*, comma 6, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, che già contemplano l'assegnazione dei beni sottoposti a provvedimento definitivo di confisca.

ART. 118.
(Tax credit cinema)

Il **comma** 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, apportale seguenti modifiche:

a) la **lettera a**), all'articolo 12, comma 6. In particolare, con il numero 1) introduce la finalità inerente alla trasmissione alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della "legge cinema", predisposta dal Ministero della cultura, consistente nel

rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e con i numeri 2) e 3) chiarisce che la medesima relazione analizza l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia della generalità degli incentivi previsti e non soltanto delle agevolazioni tributarie;

b) la **lettera b**) all'articolo 13. In particolare, con il numero 1), al comma 2, elimina qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con il numero 2), al comma 5, incrementa dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; con il numero 3), introduce –un comma 5-*bis,* prevedendo che le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

c) la **lettera c)**, all'articolo 15 comma 2, eliminando il riferimento al carattere "ordinario" della prevista aliquota del credito d'imposta per le opere cinematografiche, e specificando che l'aliquota del 40 per cento, prevista per il credito d'imposta sia delle opere cinematografiche che delle opere audiovisive, sia il limite percentuale massimo;

d) la **lettera d**) all'articolo 21, comma 5, introducendo la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Infine, la presente lettera modifica la previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, circostanziando la disposizione e rimandando ai decreti attuativi l'individuazione dell'importo massimo, prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avendo riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

e) la **lettera e**) all'articolo 26. In particolare, con il numero 1), sopprime la disposizione di cui al comma 3, relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, alle imprese cinematografiche e quelle audiovisive appartenenti a determinate categorie. Tali contributi erano destinati alle imprese beneficiarie individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le *start-up* e tra quelle che avevano i requisiti delle microimprese. Con il numero 2, al comma 4, introduce anche per i contributi selettivi la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

f) la lettera f) all'articolo 29. In particolare, con i numeri 1) e 2) interviene sulla rubrica e sul comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, con il numero 3) apporta una modifica al comma 4, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'articolo 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro;

g) la **lettera g**), all'articolo 32, comma 7, prevede che le caratteristiche del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, nonché le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, siano definite con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

ART. 119.
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il **comma 1,** ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge siano ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. In ogni caso è previsto che le predette riduzioni di spesa possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2,** ai fini del conseguimento della milestone M1C1-122, riforma 1.13 del PNRR (riforma della *spending review*), per il periodo 2025-2027, prevede che gli obiettivi di risparmio di spesa siano stabiliti per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e ripartiti tra i Ministeri, a secondo quanto indicato nell'allegato IV alla presente legge.

Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, la possibilità di modificare, nei limiti degli importi complessivi indicati dal comma 2, le misure che concorrono al raggiungimento dei suddetti importi, individuando misure alternative eleggibili ai sensi della citata milestone M1C1.

Il **comma 4**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.

Il **comma 5,** prevede che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3, sulla base di quanto indicato dalle linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, è previsto che i singoli Ministeri forniscano gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e

delle finanze, il quale può richiedere agli stessi, eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi

CAPO IV
FONDI

ART. 120.
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annuii per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036.
Il **comma 2** interviene sotto il profilo attuativo, indicando le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dall'allegato IV, disciplinando che le assegnazioni del fondo di cui al comma 1, relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; quelle relative ai Ministeri, di cui al suddetto allegato, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.
Il **comma 3** incrementa di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che attualmente è pari a 33,787 miliardi di euro.
Il **comma 4** prevede che la ripartizione dell'incremento di cui al comma 3 avvenga sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

ART. 121.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il **comma 1** determina che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge n. 196 del 2009 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il **comma 2** prevede l'incremento del Fondo, istituito con legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 122.
(Fondo per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

Il **comma 1** amplia le finalità del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, prevedendo che esso possa essere usato anche per finalità diverse dalla compensazione degli effetti conseguenti alla attualizzazione di contributi pluriennali.
Il **comma** 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 123.
(Fondo per l'immigrazione)

Il comma 1, al fine di assicurare l'accoglienza dei migranti, prevede che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza siano incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 124.
(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

Il **comma 1** prevede il rispetto della procedura dell'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 per la definizione della compensazione, a decorrere dal 2025, a favore delle Autonomie speciali della riduzione del gettito derivante dalle disposizioni del Titolo III.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 125-143

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 144.
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame.

L'articolo 121, al comma 1, prevede che gli importi ripartiti per Ministeri, da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2025-2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono indicate nelle tabelle A e B, allegati al disegno di legge in esame, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175), Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794) nonché il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258) e le Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato sia al provvedimento recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916) sia alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è destinato ai seguenti provvedimenti: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236); Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950); Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866) nonché per *Interventi diversi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché per le Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);

Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L’accantonamento, inoltre, comprende le risorse finanziarie per far fronte a *Interventi diversi* e quelle preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti di seguito elencati:

Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264);

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero (AC 960 - AS 1210);

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per *Interventi diversi,* alla Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787), alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088), nonché alla disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante l'Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (AC 400), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* oltre che al provvedimento riguardante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi,* dal provvedimento riguardante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e dalla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 **- AC 2100 da assegnare in data 17 ottobre 2024**).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle disposizioni derivanti dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge 7 ottobre 2024, n. 152 recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038), all'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805), dalle Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento legislativo concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi previsti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022) e per *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è volto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti sia da *Interventi diversi* sia dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 - AC 1805)

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 125-143

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 144.
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B allegate al provvedimento in esame.

L'articolo 121, al comma 1, prevede che gli importi ripartiti per Ministeri, da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2025-2027, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2025, sono indicate nelle tabelle A e B, allegati al disegno di legge in esame, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora (AC 433 - AS 1175), Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale (AS 794) nonché il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 - (AS 1258) e le Disposizioni in materia di economia dello Spazio (AC 2026).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è destinato sia al provvedimento recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (AC 1916) sia alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è destinato ai seguenti provvedimenti: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 - AS 1236); Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento (AC 1950); Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866) nonché per *Interventi diversi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché per le Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (AS 684 - AC 1387);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);

Legge 30 settembre 2024, n. 151 recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (AS 613 - AC 1149);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (AS 563 – AC 1150);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (AS 1128 - AC 2031);

Legge 30 settembre 2024, n. 148 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (AS 694 - AC 1388);

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (AS 857 - AC 1586);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (AS 1127 – AC 2030);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (AS 1233);

Legge 30 settembre 2024, n. 149 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019 (AS 676 – AC 1260);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (AC 1915);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (AS 1262);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (AS 1042 - AC 1849);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 - AC 2100);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 - AC 2102);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095).

L’accantonamento, inoltre, comprende le risorse finanziarie per far fronte a *Interventi diversi* e quelle preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti di seguito elencati:

Disposizioni in materia di lavoro (AC 1532-bis – AS 1264);

Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all’estero (AC 960 - AS 1210);

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento del provvedimento recante Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (AS 403 - AC 1424) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per *Interventi diversi,* alla Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 - AS 787), alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AC 1660 – AS 1236), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (AC 2088), nonché alla disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante l'Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello (AC 400), al provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico nonché per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* oltre che al provvedimento riguardante Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (AS 1053)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi,* dal provvedimento riguardante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e dalla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 (AS 1225 **- AC 2100 da assegnare in data 17 ottobre 2024**).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è preordinato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle disposizioni derivanti dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (AS 1222 - AC 2066).

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge 7 ottobre 2024, n. 152 recante Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 988 - AS 1038), all'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è volto a far fronte agli oneri derivanti dalle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 – AC 1805), dalle Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici (AS 597 - AC 1979) e per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento legislativo concernente Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660) e per *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi previsti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (AC 2022) e per *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento è volto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti sia da *Interventi diversi* sia dalle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (AS 1236 - AC 1660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA CULTURA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (AS 1021 – AC 1980) e alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di *Interventi diversi* e alle Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali (AS 562 - AC 1805)

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Link alla Relazione illustrativa

Relazione tecnica

Sezione I

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

In attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni con le quali il Parlamento ha approvato il Piano strutturale di bilancio di medio termine, il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE

CAPO I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

ART. 2
(Misure di sostegno al reddito)

La disposizione, **ai commi 1 e 2**, stabilizza a regime le disposizioni già introdotte dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), in materia di aliquote IRPEF, la cui efficacia fu prevista per il solo anno 2024.
In particolare, il **comma 1, lettera a)** prevede la modifica l'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conferma a regime, a decorrere dall'anno 2025, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema:

Scaglioni (euro)	Aliquota %
Fino a 28.000	23
Oltre 28.000 fino a 50.000	35
Oltre 50.000	43

Il comma 1 lettera b), a decorrere dall'anno 2025, conferma anche la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo lo schema che segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910+1.190* [(28.000 - reddito)/(28.000-15.000)]
Oltre 28.000 fino a 50.000	1.910*[(50.000 - reddito)/(50.000-28.000)]
Oltre 50.000	0

Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, la riduzione prevista **al comma 2**, che stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Dal punto di vista finanziario, l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.
L'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente pari a circa -5.137,0 milioni di euro (di cui -5.102,9 milioni di euro di IRPEF e -24,9 e -9,2, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale), con ulteriori effetti di circa -65,7 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, che tengono conto anche delle modifiche introdotte nel TUIR dal successivo comma 9 in materia di spese per oneri detraibili:

	2025	2026	2027
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7
Addizionale regionale	0	-23,2	-23,2
Addizionale comunale	0	-10,9	-8,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7
Totale	**-4.802,5**	**-5.333,9**	**-4.979,9**

in milioni di euro

Ai commi da 3 a 8 si introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.
In particolare, **il comma 3**, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno	Percentuale applicata
Fino a 8.500 euro	7,1%
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%

Il **comma 4** stabilisce che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato ad anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato.
Al **comma 5** viene introdotta, per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un'ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi, determinata come segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000
Oltre 32.000 fino a 40.000	1.000*[(40.000 - reddito)/(40.000-32.000)]
Oltre 40.000	0

Il **comma 6** prevede che il bonus, ovvero la detrazione spettante, sia riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta in rapporto alla retribuzione erogata, prevedendosi al **comma 7** che l'importo erogato ai sensi del comma 3 viene recuperato in compensazione ex art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
L'effetto complessivo annuo di competenza degli interventi citati risulta pari a -12.971,8 milioni di euro, da ripartire tra l'effetto di maggiore spesa del bonus di cui al comma 3 e la minore entrata di cui all'ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente prevista al comma 5, che reca un effetto negativo pari a -81,8 e -36,9 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale.
Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-81,8	-81,8
Addizionale comunale	0	-48	-36,9
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	**-12.853,1**	**-12.982,9**	**-12.971,8**

in milioni di euro

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5, ai sensi del **comma 8**, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il **comma 9** introduce l'art. 16 -ter al TUIR con il quale si prevedono, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

Premesso che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 75.000 euro la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

In particolare, con il comma 1 si prevede che gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 per un coefficiente, indicato nel comma 3, crescente in relazione al numero di figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati – presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Al **comma 2** si prevede che l'importo base del limite di spesa relativo alle detrazioni spettanti è determinato così come segue:

a. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
b. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile.

Inoltre, al **comma 4** si precisa che, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Altresì, al **comma 5** si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipano al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.

In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR , per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Infine, al **comma 6** si prevede che ai fini dell'applicazione dell'introducendo articolo 16-*ter* del TUIR il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dei commi da 1 a 9, considerando anche l'introduzione del sopracitato limite alle detrazioni:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.803,7	-4.724,7	-4.645,7	-4.566,7	-4.487,7	-4.408,7	-4.329,7	-4.250,6	-4.309,9
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Addizionale comunale	0	-58,9	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	**-17.655,6**	**-18.316,8**	**-17.951,7**	**-17.872,7**	**-17.793,7**	**-17.714,7**	**-17.635,7**	**-17.556,7**	**-17.477,7**	**-17.398,7**	**-17.319,6**	**-17.378,9**

in milioni di euro

Al **comma 10**, **lettera a), numero 1), si** modifica l'articolo 12 del TUIR prevedendo che la detrazione per figli a carico vigente sia riconosciuta per i soli figli di età inferiore a 30 anni di età, esclusi i figli disabili.

La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni.

La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Il recupero di gettito annuo di competenza è stimato, a regime, in misura pari a +308,1 milioni di euro di IRPEF e, rispettivamente, +8,0 e +3,2 milioni di euro di addizionale regionale e comunale.

Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	277,3	331,2	308,1
Addizionale regionale	0,0	8,0	8,0
Addizionale comunale	0,0	4,2	3,2
Totale	**277,3**	**343,4**	**319,3**

in milioni di euro

Il comma **10, lettera a), numero 2)**, modifica, inoltre, l'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR, abrogando la detrazione vigente per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti.

La legislazione vigente prevede la detrazione per ogni altra persona, diversa dal coniuge o dal figlio, indicata nell'articolo 433 del Codice civile, che conviva con il contribuente.

La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023.

Tenuto conto della circostanza che i dati dichiarativi non indicano la relazione parentale con i familiari a carico, per ragioni di prudenza, nella stima sono stati considerati nonni gli altri familiari a carico con età superiore a 70 anni.

Il recupero di gettito di competenza annua è stimato, a regime, in misura pari a circa +129,1 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, circa +8,5 e +3,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	116,2	138,8	129,1
Addizionale regionale	0	8,5	8,5
Addizionale comunale	0	4,2	3,2
Totale	**116,2**	**151,5**	**140,8**

in milioni di euro

Al comma 10, lettera b), si prevede l'abrogazione, per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età. La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni. La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Non essendo la cittadinanza del contribuente indicata in dichiarazione, ai fini della stima, è stato preso in considerazione lo Stato di nascita. Escludendo gli effetti già contenuti nella disposizione che limita la detrazione per figli a carico ai figli di età inferiore ai 30 anni, e riducendo prudenzialmente del 50% gli importi ottenuti per tener conto dell'assenza di informazioni sulla cittadinanza, si stima, a regime, un recupero di gettito annuo di competenza di circa +114,0 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, di circa +8,9 e +3,5 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale. Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	102,6	122,6	114,0
Addizionale regionale	0	8,9	8,9
Addizionale comunale	0	4,5	3,5
Totale	102,6	136,0	126,4

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dell'intero articolo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.240,7	-4.641,5	-4.331,5	-4.252,5	-4.173,5	-4.094,5	-4.015,5	-3.936,5	-3.857,5	-3.778,5	-3.699,4	-3.758,7
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6
Addizionale comunale	0	-46	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6
Totale	**-17.159,5**	**-17.685,9**	**-17.365,2**	**-17.286,2**	**-17.207,2**	**-17.128,2**	**-17.049,2**	**-16.970,2**	**-16.891,2**	**-16.812,2**	**-16.733,1**	**-16.792,4**

in milioni di euro

CAPO II
MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 3
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

La norma prevede, **ai commi 1 e 2**, il differimento della quota di deduzione riferibile ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.
Ipotizzando una sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029, si riporta il seguente schema di deducibilità:

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2,0%	2,0%	0%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Supponendo di far operare la disposizione già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	615,2	386,5	-153,8	-282,6	-282,6	-282,6
IRAP	172,4	73,7	-43,1	-67,7	-67,7	-67,7
Totale	**787,6**	**460,2**	**-196,9**	**-350,3**	**-350,3**	**-350,3**

in milioni di euro

Inoltre, la disposizione, **al comma 3,** prevede la sospensione, per gli anni 2025 e 2026, della percentuale di deducibilità prevista, a legislazione vigente, per l'avviamento. In particolare, la quota del 2025 sarà recuperata in quote costanti a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.
Per quanto riguarda l'andamento finanziario, è stata utilizzata l'aliquota effettiva IRES per le banche e si è tenuto conto che la sospensione vale ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.
Nella tabella che segue sono indicati gli andamenti finanziari:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
IRES	698,7	698,7	-174,7	-407,6	-407,6	-407,6
IRAP	166,4	166,4	-41,6	-97,1	-97,1	-97,1
TOTALE	**865,1**	**865,1**	**-216,3**	**-504,7**	**-504,7**	**-504,7**

in milioni di euro

La disposizione, al **comma 4**, prevede il differimento delle quote deducibili nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145/2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta indicati nella norma.
Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.
Per quanto riguarda l'andamento finanziario, si è tenuto conto che le sospensioni valgono ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.
Si riporta la stima della **sospensione nel 2025 e nel 2026 della deduzione IFRS9 (10%)** e il recupero della quota 2025 in quattro quote costanti dal 2026 al 2029 (2,5%) e della quota 2026 in tre quote dal 2027 al 2029 (3,33%).

Deducibilità vigente

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Deducibilità proposta

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,5%	15,83%	15,83%	5,83%

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
IRES	124,0	130,9	-31,0	-74,6	-74,6	-74,6	0
IRAP	69,9	69,9	-17,5	-40,8	-40,8	-40,8	0
Totale	**193,9**	**200,8**	**-48,5**	**-115,4**	**-115,4**	**-115,4**	**0**

in milioni di euro

Al **comma 5,** la proposta prevede per il solo 2025 che il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative alla svalutazione crediti, all'IFRS9

e all'avviamento possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE nel limite massimo del 65% determinando un recupero di gettito IRES di 695 milioni di euro per il medesimo anno. Il restante 35% di tale maggior reddito imponibile dovrà comunque essere sottoposto ad imposizione. La modifica si applica sia a livello di singolo contribuente sia a livello di consolidato fiscale.
Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.
Infine, il **comma 7** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, né quella verticale.

Conseguentemente, gli effetti complessivi della disposizione, considerando anche il limite per il 2025 dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE di cui al comma 6 e i criteri di determinazione degli acconti previsti dalla norma, sono i seguenti:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
IRES	2.132,9	1.216,1	-359,5	-764,8	-764,8	-764,8	0
IRAP	408,7	310,0	-102,2	-205,6	-205,6	-205,6	0
Totale	**2.541,6**	**1.526,1**	**-461,7**	**-970,4**	**-970,4**	**-970,4**	**0**

in milioni di euro

ART. 4
(Misure in materia di imposte sui servizi digitali e cripto attività)

La disposizione prevede, al **comma 1,** l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione a tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa e realizzano i ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato.
L'Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:

- pubblicità online (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);
- servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

A legislazione vigente, sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

- ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;
- ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.

La disposizione in esame prevede la rimozione di tali limiti, determinando un ampliamento della platea dei contribuenti.

È plausibile ritenere che la rimozione della sola soglia dei ricavi imponibili in Italia non determini un ampliamento della base imponibile dell'imposta, in quanto si ritiene improbabile che, date le significative dimensioni del mercato italiano, i grandi gruppi societari non raggiugano tale soglia di ricavi. Si segnala, inoltre, che la soglia di 5,5 milioni di euro non opera come franchigia rispetto alla base imponibile, ma rileva ai soli fini dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta. Diversamente, la rimozione della soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali potrebbe determinare, in linea di principio, un ampliamento della base imponibile per effetto dell'inclusione dei ricavi imponibili realizzati in Italia da soggetti, residenti e non residenti, che con un volume d'affari in Italia superiore ai 5,5 milioni di euro, sebbene inferiore a 750 milioni di euro a livello globale. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi all'anno di riferimento 2022, oltre il 62 per cento dell'imposta dichiarata è dovuta in relazione ai servizi di veicolazione di pubblicità online. Della restante parte, circa il 37 percento è dovuto sui ricavi da servizi di intermediazione tra utenti, mentre risulta trascurabile la quota di imposta dovuta rispetto ai servizi di trasmissione dati.

In ragione della quota più che maggioritaria dei ricavi pubblicitari nella composizione della base imponibile dell'imposta, ai fini della valutazione dell'eventuale allargamento della platea, risulta essenziale determinare il valore del mercato pubblicitario italiano. Le principali statistiche disponibili sulle dimensioni del mercato pubblicitario italiano sono realizzate dall'AGCOM nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Secondo i dati riportati nella Relazione annuale 2023 al Parlamento, il mercato della pubblicità online in Italia ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni: i ricavi dalla vendita di pubblicità online sono passati da circa 3 miliardi di euro nel 2018 a circa 5,3 miliardi di euro nel 2021 e 5,9 miliardi nel 2022. Oltre l'85 per cento dei ricavi della pubblicità online è attribuibile alle principali piattaforme internazionali, anche nel mercato italiano, che risultano gestire una quota sempre maggiore del mercato pubblicitario, a detrimento degli editori tradizionali e digitali più piccoli. Nel database commerciale Orbis-BvD sono stati identificati i soggetti residenti attivi nel settore pubblicitario che presentano ricavi non superiori a 750 milioni di euro singolarmente o a livello di gruppo, da includere nel perimetro di applicazione della norma. Al fine di isolare la sola parte dei ricavi riconducibili alla vendita di pubblicità online, è stata utilizzata la quota, pari al 57%, del valore della pubblicità online rispetto al valore complessivo della raccolta pubblicitaria stimata dall'AGCOM. Infine, si è ipotizzato che, anche nel mercato degli operatori più piccoli, sia rinvenibile la composizione dei servizi offerti osservata nella platea dei soggetti di maggiori dimensioni che già versavano l'imposta (62% pubblicità online, 38% servizi di intermediazione tra utenti).

Sulla base della metodologia sopra riportata, si stima che il recupero di gettito per il settore della pubblicità (62%) sia di circa 32 milioni di euro. Riproporzionando tale importo ai ricavi di tutti i settori incisi dall'imposta, si stimano maggiori entrate annue di competenza pari a circa 51,6 milioni di euro, a decorrere dal 2025. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto:

	dal 2025
Imposta sui Servizi Digitali	51,6
Totale	**51,6**

in milioni di euro

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari per cassa:

	2025	dal 2026
Imposta sui Servizi Digitali	0,0	51,6
Totale	**0,0**	**51,6**

in milioni di euro

Il **comma 2** prevede l'innalzamento della tassazione delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, prevista a legislazione vigente con l'applicazione della ritenuta del 26%, con una soglia di esenzione di 2.000 euro, nella misura del 42%.
Dai dati di monitoraggio risulta un gettito annuo di 27 milioni di euro. Dall'applicazione dell'aliquota del 42% **si stima derivi un maggior gettito di circa 16,7 milioni di euro su base annua.**

ART. 5

(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il presente articolo, mediante la modifica degli articoli 5 (**lettera a)** e 7 **(lettera b)** della citata legge n. 448 del 2001, in materia di rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni, ripropone, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022).
Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite, nelle seguenti misure:
- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia non qualificate **(comma 1, lettera a, numero 3);**
- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola **(comma 1, lettera b, numero 2)**.
Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno, in entrambe le fattispecie.
Mediante l'introduzione del comma 7-bis, nell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 **(comma 1, lettera a, numero 9)**, viene, inoltre, previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui al comma 2-bis dell'art. 68 del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).
Vengono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 erano presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del TUIR vigente *ratione temporis*.
La proposta normativa, pertanto, **estende a regime** le disposizioni in materia di rivalutazione, con applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 16%, dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
La relazione tecnica originaria alla medesima disposizione, prevista nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) per i valori al primo gennaio 2024, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall'ultima riproposizione della norma nella Legge di Bilancio 2023 ed in attesa dei primi versamenti, aveva valutato, prudenzialmente, gli effetti ipotizzando che l'adesione alla normativa si verificasse nella misura di un terzo dei valori stimati in base ai versamenti relativi alle annualità complete

disponibili (versamenti 2020, 2021 e 2022). Inoltre, nella stima erano stati inclusi, sempre in assenza dei versamenti reali, gli effetti incrementali della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate. Tutto ciò premesso, utilizzando le medesime ipotesi anche ai fini del calcolo degli effetti negativi in termini di imposte dirette, derivanti dalla minore tassazione delle plusvalenze affrancate nelle annualità successive, in base ai versamenti effettuati fino a settembre 2024 in riferimento alla norma prevista dalla Legge di Bilancio 2024, gli effetti finanziari risultano di importo maggiore.
Il versamento F24 per i codici tributo 8055, 8056, 8057 con anno di riferimento 2024 è pari a circa 1.050 milioni di euro. Nonostante in passato, quando la misura era riproposta di anno in anno, si sia riscontrata un'alta adesione tra gli operatori, per effetto della riproposizione a regime, si ritiene prudenziale assumere che l'adesione si riduca del 20 per cento rispetto alle precedenti, in quanto gli stessi operatori avranno più tempo a disposizione per usufruire dell'agevolazione.

Conseguentemente, si stima un ammontare annuo di imposta sostituiva pari a 840 milioni di euro, con la medesima ripartizione in rate delle precedenti previsioni normative. Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche gli effetti negativi in termini di imposte dirette delle annualità successive, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2024, e assumendo, prudenzialmente, che l'effetto di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**dal 2034**
Imposta sostitutiva	839,8	1.059,7	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5
Effetti II.DD.	-155,9	-311,9	-467,8	-623,8	-779,7	-935,6	-1.091,6	-1.247,5	-1.403,5	-1.559,4
Totale	**683,9**	**747,8**	**811,7**	**655,7**	**499,8**	**343,9**	**187,9**	**32,0**	**-124,0**	**-279,9**

in milioni di euro

ART. 6
(Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS)

La proposta ha lo scopo di estendere l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. Attualmente, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiori a 1000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo art. 25. Le predette spedizioni, a legislazione vigente, possono ancora essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati, e spesso ancora in formato cartaceo.
La generalizzazione dell'obbligo di uso dell'e-DAS nei trasferimenti di prodotti energetici avrebbe un impatto finanziario positivo dal momento che consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti. L'effetto finanziario può essere cautelativamente stimato con il recupero dell'accisa e dell'IVA afferente al dieci per cento del volume che costituisce la soglia di sensibilità degli indicatori dell'Agenzia (nell'ordine dell'1% dell'immesso in consumo annuo). In considerazione di ciò, l'impatto finanziario è valutato su 10

milioni di litri di benzina e su 20 milioni di litri di gasolio, per complessivi 19,6 milioni di euro di accisa e 4,3 milioni di euro in termini di IVA.

ART. 7
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

La disposizione, al **comma 1,** modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente. I veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come *fringe benefit* secondo un criterio di determinazione forfetario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo. In base alla legislazione vigente, tale percentuale varia in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. La disposizione in esame modifica tali percentuali, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

In assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali è stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione, secondo la metodologia di seguito esposta.

Per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI è stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell'applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello. Si è, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione. Tale importo è stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell'anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a € 9.326.

In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si è proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.

Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle immatricolazioni:

Classi CO_2 g/km	Totale Autovetture P. IVA	di cui immatricolate nel 2022	Percentuale totale Autovetture	Percentuale immatricolate nel 2022
0 (*)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
maggiori di 0 fino a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
61-160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
161-190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
>190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
n.d	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
TOTALE	**9.360.627**	**677.469**	**100,0%**	**100,0%**

(*) considerate solo macchine elettriche

Non avendo a disposizione informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata in tabella ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, prevedendo che si verifichi una ridistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi. Sulla base dei dati così ottenuti, considerando l'entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari rispetto alla normativa vigente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-100,5	-116,5	-120,3	-122,2
Addizionale Regionale	0,0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-8,8	-10,2	-10,5
Addizionale Comunale	0,0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4	-4,4
Totale	**25,2**	**77,2**	**119,9**	**123,2**	**86**	**44,4**	**3,2**	**-38,0**	**-79,1**	**-110,1**	**-129,2**	**-134,9**	**-137,1**

in milioni di euro

Al **comma 2,** si prevede la modifica dell'art. 127-sexiesdecies), Tabella A, Parte III del DPR n. 633/1972 (IVA), escludendo le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia dalle prestazioni di gestione di rifiuti urbani e speciali assoggettate ad aliquota IVA ridotta pari al 10%. Tali operazioni sarebbero quindi assoggettate ad aliquota pari al 22% anziché al 10%.

La misura determina **effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro** su base annua a partire dal 2025. La stima è stata elaborata applicando alle operazioni imponibili ad aliquota IVA del 10% (fonte dichiarazioni IVA anno d'imposta 2022), riconducibili ai codici Ateco coerenti con il perimetro della norma, il differenziale di aliquota di 12 punti percentuali (differenza tra l'aliquota del

22% e l'aliquota del 10%). Gli effetti finanziari sono stati calcolati al netto della quota di operazioni rivolte a soggetti senza diritto alla detrazione dell'imposta.

ART. 8

(Detrazioni *delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*)

La disposizione in esame stabilisce la proroga, per l'anno 2025, dell'innalzamento della percentuale di detrazione ai fini IRPEF al 50% delle spese relative interventi di recupero edilizio all'art. 16-bis del D.P.R. 917 del 1986 (combinato disposto del comma 1 e comma 2, lett. b), punto n. 1), di riqualificazione energetica (comma 2, lett. a) e di riduzione del rischio sismico (comma 2, lett. b), punto n. 2, effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali.
Al comma 3, per quanto concerne le spese agevolate ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative al Superbonus, si prevede la riduzione dell'aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall'abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull'abitazione principale). Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.
La legislazione vigente stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione del 36% per le spese per i suddetti interventi. Per il solo anno 2025, ultimo anno di vigenza del Superbonus, per le spese che fruiscono dell'agevolazione di cui, all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prevista l'aliquota del 65% e, per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofali vige l'aliquota al 110%. Su tali ultimi la norma in esame non interviene.

Ai fini della stima dell'onere per l'anno 2025 sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi agevolati, per l'anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a circa 19.550 milioni di euro. Per l'anno 2026 e 2027, in base ai medesimi dati, escludendo la quota indotta stimata, si stima una spesa complessiva di circa 15.445 milioni di euro. Per le spese relative al Superbonus, ai fini della stima è stato considerato l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2025 pari a circa 5.491 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75% sul totale della spesa considerata.
Date le superiori premesse in ordine ai dati utilizzati si stimano di seguito i seguenti effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**
IRPEF	-29,2	-311	-134,2	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0
IRPEF/IRES	0	139,2	-59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	11,6	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	33,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**3,9**	**-160,2**	**-198,8**	**-99,7**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**-125,5**	**209,5**	**8,6**	**-20,7**	**0,0**

Milioni di euro

- **Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-10,3	-110,1	-62,1	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1	-2,3	0
IRPEF/IRES	0	87,6	-37,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	7,3	-3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**10,6**	**-15,2**	**-102,7**	**-58,3**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**-61,1**	**58,7**	**1,0**	**-2,3**	**0,0**

Milioni di euro

- **Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-2,6	-27,8	-16,8	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5	5	5	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0
IRPEF/IRES	0	8,3	-3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**-0,6**	**-18,8**	**-20,7**	**-16,4**	**-16,7**	**-16,7**	**21,4**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**4,4**	**-1,9**	**0,1**	**-0,2**	**0,0**

Milioni di euro

- **Detrazione per gli interventi relativi alle misure del Superbonus**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**0**	**273,5**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**156,3**	**132,8**	**-93,8**	**0**	**0**	**0**

Milioni di euro

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-42,1	-175,4	-56,8	-18,1	-47	-47	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0
IRPEF/IRES	0	235,1	-100,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	19,6	-8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**13,9**	**79,3**	**-165,9**	**-18,1**	**-47,0**	**-47,0**	**-8,9**	**-25,3**	**-25,3**	**-25,3**	**-49,4**	**172,5**	**9,7**	**-23,2**	**0,0**

Milioni di euro

La **disposizione al comma 2, lettera b)**, numero 3 dispone inoltre la proroga, per le spese sostenute nell'anno 2025, della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, risulta, per l'anno d'imposta 2022, nel quale era previsto un limite pari a 10.000 euro, un ammontare di spesa pari a circa 2.045,5 milioni di euro per il 2022.

Assumendo che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento pari a 1/3, si stima una spesa annua pari a 1.364,3 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 68,2 milioni di euro (1.364,3 x 50% /10).

La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto, incentivando la crescita del settore, con conseguenti maggiori entrate in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +24,6 milioni di euro ed un incremento delle imposte dirette pari a circa +14,6 milioni di euro. Nella tabella che segue sono ripostati gli effetti finanziari della norma per cassa:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF	-10,2	-119,4	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0
IRPEF/IRES	0	23,5	-10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	24,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	**14,4**	**-93,9**	**-79,1**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-68,2**	**-58**	**51,2**	**0**

in milioni di euro

La disposizione prevede, al comma 3, lettera b), infine, che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi beneficiari del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Coerentemente alla valutazione della norma che ha introdotto tale facoltà per le spese sostenute nell'anno 2022 (decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, articolo 2, comma 3-sexies), non si ascrivono effetti sul gettito, anche in considerazione del fatto che gli stessi risulterebbero positivi per i primi anni di fruizione della detrazione.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE

ART. 9
(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

La disposizione normativa, al **comma 1,** sostituisce il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,al fine di prevedere l'obbligo di istituzione di un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere

all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. L'attuazione della presente disposizione è suscettibile di produrre maggiori entrate.

Per la relativa quantificazione, sono stati utilizzati i dati riferiti alle lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate nel 2023 e basate sulle anomalie fiscali intercettate grazie alle informazioni derivanti dal cd. "transato elettronico". In particolare, le analisi del rischio effettuate hanno permesso di individuare i contribuenti che hanno trasmesso corrispettivi telematici e fatture elettroniche per importi inferiori all'ammontare dei pagamenti elettronici percepiti, per un totale di maggiore Iva non versata di circa 50 milioni di euro. A tal riguardo, giova evidenziare che il criterio di rischio utilizzato – e quindi la quantificazione finanziaria che dalla stessa deriva – è assolutamente prudenziale, giacché porta ad una naturale compensazione interna tra gli importi riscossi in contanti e quelli riscossi tramite strumenti tracciati. Infatti, confrontando il totale dei pagamenti elettronici con il totale di corrispettivi certificati ai fini Iva (che includono anche la quota-parte relativa alle transazioni regolate in contanti), vengono considerato anomali solo i contribuenti che presentano un elevatissimo profilo di rischio, mentre sono esclusi dalla selezione quelli che, pur avendo, per ipotesi, evaso tutte le somme riscosse in contanti, hanno certificato regolarmente quelle pagate con strumenti tracciati. D'altra parte, l'adozione di tale approccio si è resa necessaria poiché, ad oggi, i dati comunicati dai contribuenti (percipienti) in merito alle forme di pagamento presentano un andamento randomico, che porta a presumere la presenza di errori e, quindi, un'impostazione diversa avrebbe rischiato di generare numerosi casi di falsa positività. Ciò premesso, tenuto conto che la norma consentirà di disporre in maniera puntuale del dato rilevato dagli strumenti di pagamento utilizzati dai contribuenti, la stessa assicurerà un perfetto monitoraggio delle somme pagate con strumenti tracciati e, di conseguenza, porterà i contribuenti medesimi alla loro automatica certificazione ai fini fiscali.

Pertanto, in termini di maggior gettito IVA, alla presente disposizione può essere prudenzialmente ascritto un importo di 50 milioni di euro annui.

Sulla base dell'esperienza storica, si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette, quantificato prudenzialmente nel 30 per cento del maggior gettito IVA, ovvero nel caso concreto in misura pari a 15 milioni di euro annui. Alla norma complessivamente si ascrive, quindi, un recupero di gettito complessivo pari a 65 milioni di euro, come risulta dalla seguente tabella.

Coerente alla decorrenza della disposizione, la quantificazione è effettuata a partire dal 2026:

Recupero di gettito	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
IVA	50	50	50	50	50
Effetti sulle imposte dirette	0	26,25	15	15	15
Totale	**50**	**76,25**	**65**	**65**	**65**

Con i **commi 2 e 3** si introduce un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare l'effettivo adempimento dei nuovi obblighi volti alla memorizzazione e trasmissione diretta delle informazioni sui pagamenti elettronici ricevuti ai sensi del novellato comma 3 dell'articolo 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Accanto alla sanzione pecuniaria, **il comma 3** estende alla violazione degli adempimenti richiesti ai sensi dei commi 1 e 2, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Alle misure non si ascrivono effetti finanziari diretti, stante il carattere eventuale delle sanzioni; le sanzioni interdittive, rivestono una evidente funzione di maggior deterrenza.

Il **comma 4** prevede l'entrata in vigore delle previsioni dal 1gennaio 2026.
Il **comma 5**, prevede che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici.

Al riguardo, al fine di valutare i possibili effetti sul gettito di tale disposizione, si è analizzato l'effetto sull'evasione (tax gap) da locazioni che si è verificato tra il 2011e il 2012 a seguito dell'introduzione della cedolare secca, ipotizzando che un nuovo provvedimento con effetti in materia di dichiarazione degli imponibili da locazione possa avere effetti analoghi. Associando tutta la riduzione all'introduzione del nuovo regime impositivo, si rileva che nel 2012 vi è stato un abbattimento dell'evasione del -18.7%. Applicando tale percentuale al GAP 2019 (i dati del 2020 e del 2021 appaiono eccessivamente influenzati dagli effetti della pandemia da Covid-19) pari a 945 milioni si stima un recupero di 177 milioni. Facendo una ulteriore ipotesi che la metà di tale importo sia dovuta ad affitti brevi e l'altra metà a quelli ordinari (a medio e lungo termine) si quantificano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione della disposizione in commento in misura pari a **88 milioni di euro annui.**
Il **comma 6** dispone che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, siano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore; tali informazioni puntuali potrebbero essere utilizzate dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per attivare dei controlli finalizzati a verificare la corretta dichiarazione degli imponibili fiscali.
La disposizione di cui al comma 6 appare potenzialmente idonea a incrementare il gettito, anche se per ragioni di cautela non viene quantificato, dipendendo direttamente dalla quantità e dagli esiti dei controlli effettuati dagli organi della polizia locale.
Il comma 7, intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha la finalità di estendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , la facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, che è attualmente già prevista per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza.

Tale intervento normativo avrà un impatto positivo sul gettito derivante dalle accise sull'energia elettrica e il gas naturale, posto che, attraverso lo svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei venditori che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas naturale ai consumatori finali, si può ottenere una riduzione del *tax gap,* attualmente stimato in 220 milioni €/anno per l'energia elettrica e in 135 milioni €/anno per il gas naturale. Ipotizzando un recupero del 10 per cento del predetto *tax gap*, con la presente norma si stima di poter recuperare 35,5 milioni di euro annui.

Inoltre, lo svolgimento di controlli nei confronti di soggetti che, pur istituzionalmente operanti nel settore accise, si caratterizzano prevalentemente per commettere frodi nel settore dell'IVA, dovrebbe consentire, attraverso la cooperazione con l'Agenzia delle entrate, di ottenere ulteriori effetti positivi in termini di riduzione del tax gap IVA, che prudenzialmente non si stimano.

ART. 10
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

La disposizione contenuta al **comma 1, lettera a)** limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, c.d. NCC). Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con le disposizioni di cui alla **lettera b)** si prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e NCC, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La medesima limitazione è introdotta con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti. Con la **lettera c)**, inoltre, il medesimo regime di tracciabilità viene esteso a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.
Le disposizioni si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Contesto e fenomeno evasivo che si vuole contrastare

L'evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:

i) evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);

ii) evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell'IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);

iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);

iv) false compensazioni e frodi.

Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

Dal lato dell'offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all'evasione da omessa dichiarazione[1].

[1] Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all'obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.

Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute. Negli ultimi anni sono state adottate principalmente due misure di contrasto all'evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l'evasione da omessa dichiarazione, grazie all'acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all'Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell'offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all'emersione di ricavi dal lato dell'offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Metodologia di stima

La base imponibile, su cui effettuare la stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla proposta normativa, è stata calcolata utilizzando due diverse fonti dati. Per la branca delle attività dei "Servizi di alloggio; attività di servizi di ristorazione" sono stati utilizzati i dati relativi alla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita" riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole *supply and use)* ai prezzi correnti pubblicate da Istat per gli anni 2015-2020. Non essendo i valori relativi al 2020, per effetto delle restrizioni imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, rappresentativi dell'andamento ordinario dell'economia, sono stati utilizzati i dati dell'anno 2019, proiettati in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza.

La stima della base imponibile relativa all'attività dei taxi e dei noleggi con conducente (di seguito NCC), invece, è stata effettuata applicando al dato di contabilità nazionale relativo al "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", proiettato in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza, il peso dei dati dichiarativi del 2022 dei codici Ateco 49.32.10 (Trasporto con taxi) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture

da rimessa con conducente) sul totale del settore Ateco 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), corretti per tenere conto della propensione all'evasione dei diversi sottosettori[2].

La propensione all'evasione di Alberghi e ristoranti è stata stimata in misura pari a 20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali".

Il calcolo della propensione all'evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato, a partire dai *tax gap* stimati, in riferimento a ciascuna imposta, nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", per l'anno 2021, come media ponderata della propensione al *gap* riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al *gap* pari a 49,8%, calcolata come media ponderata della propensione al gap dell'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali.

Dopo aver calcolato la base imponibile, sfruttando le informazioni derivanti dal quadro VT delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2022, sono state distinte le quote di operazioni imponibili destinate ai consumatori finali (B2C) e ai titolari di partita IVA (B2B). Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stata quindi presa in considerazione la quota di servizi B2B, che per alloggio e ristorazione è pari al 22,9% del totale e per i servizi di taxi e NCC è pari al 76,5% del totale. Infine, per determinare la quota di ricavi realizzati in contanti, sono state utilizzate le stime dei pagamenti in base al tipo di strumento e in base alla tipologia di acquisto pubblicate nel "*Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys*" di Banca d'Italia per il 2022. In particolare, in riferimento ai servizi di alloggio e ristorazione, è stata utilizzata la quota del 76,3% di acquisti in contanti della categoria *food,* mentre per taxi e NCC è stata considerata la quota del 68,7%, ottenuta incrementando la quota relativa alla categoria servizi (61,8%) per tenere conto che il 18% dei conducenti, in base a indagini effettuate da associazioni di consumatori, non accetta pagamenti con POS.

[2] La propensione all'evasione del settore dei taxi e degli NCC, in base alle stime pubblicate nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" in riferimento all'anno 2021, è stata stimata in misura pari 49,8%, come media ponderata della propensione al *gap* relativa all'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali. Posto che tale propensione all'evasione è considerevolmente maggiore rispetto a quella stimata per l'intero settore del trasporto di persone e tramite condotte (20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali"), calcolare la base imponibile del comparto interessato dalla misura applicando il peso risultante dai dati dichiarativi non corretto per l'evasione al valore della produzione Istat (che include l'economia non sommersa) avrebbe condotto ad una sottostima del valore della produzione di taxi e NCC.

Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue:

	Valore della produzione	Quota B2B da quadro VT delle dichiarazioni IVA	Valore della produzione rivalutato B2B	Propensione al gap anno d'imposta 2021	Ricavi B2B non dichiarati	% Pagamenti in contanti	Ricavi in contanti
Alloggio e ristorazione	129.160	22,9%	29.629	20,9%	6.193	76,3%	4.725
Taxi e NCC	2.874	76,5%	2.198	49,8%	1.095	68,7%	752
TOTALE	132.033		31.828		7.287		5.477

in milioni di euro

Nell'ipotesi che il contrasto di interessi tra chi offre servizi di trasporto e le imprese acquirenti faccia emergere il 50% della base imponibile non dichiarata, dal lato dell'offerta, si stima, un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro. Tale recupero di gettito è calcolato moltiplicando il 50% dei ricavi non dichiarati (50% di 752 milioni) per l'indice di redditività medio calcolato per ciascuna tipologia di contribuente[3] e applicando le relative aliquote effettive medie (16% per i soggetti IRPEF, 20,27% per i soggetti IRES e IRAP, 15% per i forfetari). Non è previsto nessun recupero ai fini IVA in quanto il servizio di noleggio con conducente è esente da IVA se assimilabile al servizio di trasporto a mezzo taxi.

Per i soggetti che erogano servizi di alloggio e ristorazione non è stato stimato nessun recupero dal lato dell'offerta in quanto, per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Dal lato della domanda, nell'ipotesi che il pagamento del restante 50% della base imponibile non dichiarata da albergatori e ristoratori (2,36 miliardi di euro) resti regolato in contanti, per effetto della norma, il costo diventerà indeducibile per i committenti, riducendo il fenomeno evasivo della sovradichiarazione di costi. Assumendo, in un'ottica di prudenza, che tali costi non siano relativi a spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, interamente deducibili, ma a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75%, il potenziale recupero di base imponibile dichiarata dai committenti è stimata in misura pari a 1,77 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro x 75%). Il recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 359 milioni di euro (1,77 miliardi x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). Per quanto riguarda taxi e NCC, nell'ipotesi che il pagamento di metà della base imponibile non dichiarata dagli esercenti (376 milioni di euro) resti regolata in contanti, posto che le spese sostenute per taxi e NCC a legislazione vigente sono interamente deducibili, la base imponibile dichiarata dai committenti registrerà un incremento di pari importo. Il relativo recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 76 milioni di euro (376 milioni x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). In un'ottica di prudenza, si ipotizza che il fenomeno evasivo aggredito dalla norma, ovvero la sovradichiarazione di costi deducibili, sia trascurabile per le imprese di medie e grandi dimensioni rispetto alle micro e piccole imprese, caratterizzate da strutture amministrative più snelle. Applicando al recupero di gettito potenziale complessivo pari a 455 milioni (20 milioni dal lato dell'offerta e 435 dal lato della

[3] L'indice di redditività medio è pari alla media ponderata dell'indice di redditività risultante dai dati dichiarativi dei contribuenti Irpef e Ires e dell'indice di redditività del 67% previsto dalla normativa sui forfetari.

domanda) la quota delle spese di rappresentanza delle società di capitali ascrivibile a micro e piccole imprese (53,6% in base ai dati dichiarativi dell'anno d'imposta 2022), si stima che la norma che introduce l'indeducibilità dei costi per trasferte e delle spese di rappresentanza non regolati con pagamenti elettronici produca un recupero di gettito evaso pari a 244 milioni di euro (455 milioni x 53,6%). Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue.

	Dal lato dell'offerta (50% dei pagamenti in contanti che diventano *cashless*)				Dal lato della domanda (50% pagamenti in contanti che non diventano *cashless*)		Totale		
	Base imponibile non dichiarata	IVA evasa	Imposte Dirette evase	Recupero Evasione (50%)	Base imponibile non dichiarata	Effetto finanziario minori deduzioni IRES e IRAP (50%) (75% delle spese x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP)	Recupero di gettito potenziale	% Spese di rappresentanza micro e piccole imprese	Recupero di gettito effettivo
Alloggio e ristorazione	2.362	0	0	0	1.772	359	359	53,6%	192
Taxi e NCC	376		20	20	376	76	96	53,6%	52
TOTALE	**2.738**	**0**	**20**	**20**	**2.148**	**435**	**455**		**244**

in milioni di euro

Effetti di gettito

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di cassa stimati in termini di recupero di gettito evaso.

Recupero di gettito	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
IRES	0	309	176	176	176	176
IRPEF/Sostitutiva forfettari	0	32	19	19	19	19
IRAP	0	91	49	49	49	49
Totale	0	432	244	244	244	244

in milioni di euro

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la riduzione a duemilacinquecento euro del limite di importo previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. Ciò, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica.

La disposizione di cui al comma 4, allorchè con riferimento alle surrichiamate fattispecie stabilisce nuovi limiti di importo per le verifiche di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dall'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, determina effetti positivi di gettito.

Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti elementi (sulla base anche dei dati dell'Osservatorio sui lavoratori pubblici):

- numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro, stimato in circa 250 mila, prendendo a riferimento: a) il numero dei contribuenti con debiti superiori a 5.000 euro, che, dalle risultanze dell'accesso all'Anagrafe Tributaria, presentano un rapporto di lavoro dipendente; b) il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti pubblici e il numero complessivo dei dipendenti in generale;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità, pari a 30 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell'erogazione della c.d. "tredicesima", pari a 150 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973.

Considerando che solo una parte dei dipendenti pubblici (stimata forfettariamente nel 20%, ovvero 2 dipendenti su 10) non ottemperi al pagamento in via spontanea o per il tramite di rateizzazioni o a seguito dell'ordinaria attività di riscossione coattiva, il gettito mensile derivante dall'introduzione della disposizione risulta stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l'applicazione della disposizione all'erogazione delle tredicesime.

L'effetto positivo sul gettito della misura risulta, pertanto, stimato in 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all'anno.

Dati in milioni di euro

	2026	**Anni successivi (a regime)**
Gettito atteso	36,00	90,00

di cui:

Erario	18,00	45,00
Enti previdenziali	1,80	4,50
Altri enti	16,20	40,50

Il **comma 6** introduce la procedura di sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto dal contribuente, attestando la conformità della copia informatica del documento sottoscritto eventualmente in forma analogica.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

ART. 11
(Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

La legislazione vigente prevede l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.
Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l'applicazione dell'imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro.
Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L'imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
L'art. 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede invece che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V, l'imposta di bollo, sebbene determinata dall'ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l'imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.
La disposizione in esame supera tale disparità di trattamento, prevedendo, il versamento dell'imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.
La norma, inoltre**,** prevede il versamento dell'imposta di bollo dovuta negli anni passati (bollo accantonato annualmente) e non ancora versata in 4 anni con diverse percentuali (50% nel 2025, 20% per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10% per il 2028).
Inoltre, viene previsto che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Ai fini della stima sono stati considerati i dati di fonte IVASS relativi alle riserve dei Rami III e V al 31 dicembre 2023 (circa 257 miliardi di euro), ipotizzando in un'ottica di prudenza, che restino costanti nel tempo, nonostante se ne osservi nei dati il *trend* crescente.

Relativamente all'ammontare dell'imposta di bollo accantonata, si stima un importo di 1.883 milioni di euro, calcolato riproporzionando all'intero settore i dati relativi ad alcuni operatori. Sempre in base alle informazioni reperite dal settore di interesse, è stato considerato un periodo medio di durata dei prodotti di circa 8 anni.

Sulla base della metodologia sopradescritta, i nuovi flussi di imposta di bollo, versata ogni anno a decorrere dal 2025, comportano i seguenti effetti finanziari differenziali rispetto ai versamenti previsti, a legislazione vigente, al momento del riscatto o del rimborso:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**
Legislazione vigente (B)	444,1	493,7	505,6	517,6	529,5	541,5	553,5	565,4	518,3	514,1
Legislazione proposta (A)	1.414,5	890,7	890,7	702,4	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1
DIFFERENZA (A)-(B)	**970,4**	**397,0**	**385,1**	**184,8**	**-15,4**	**-27,4**	**-39,4**	**-51,3**	**-4,2**	**0,0**

in milioni di euro

CAPO V
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12
(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

La norma prevede, **al comma 1**, l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l'applicabilità dell'aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai "giochi di abilità a distanza" anche ai "giochi di sorte a quota fissa" e ai "giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo", ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L'interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l'eventuale contenzioso che l'indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all'interpretazione accolta dalla previsione in disamina.

Al **comma 2** si prevede la modifica dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all'ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'articolo non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.

Il comma 3 stabilisce, in luogo dell'attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.

ART. 13
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il SuperEnalotto)

La norma al **comma 1** stabilizza a decorrere dal 2025, l'effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l'anno 2024 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell'annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).

Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro **14.243.475,88**.

Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro **3.834.000,00.**

Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro **72.005.545,14**, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro **68.421.578,00**.

Quindi, l'utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro **140.427.123,14**.

La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro **108.008.318,** per il SuperEnalotto pari a euro **102.632.367** per un totale di euro **210.640.685**.

Al fine di isolare l'incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre-tener conto dell'effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva.
Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l'introduzione della quarta estrazione, si nota che l'aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.

All'attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l'estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un'incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.
Rapportando l'incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l' importo incrementale destinato all' erario connesso all'estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell'utile proiettato in base ai dati effettivi dell'estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.
Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell'utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l'anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all'importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.

ART. 14
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. Il **comma 1, lettera a),** è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l'importo del corrispettivo *una tantum* dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).

Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).
Tale importo è la risultanza del corrispettivo *una tantum* richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l'importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l'art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell'anno 2024 (8.625,00 euro mensili).
Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell'anno 2023 e i primi sei mesi dell'anno 2024, rilevano un *trend* di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:

MESE	Giocato					
	2021	2022	2023	2024	*Differenza % Mese Prec.*	*2023-2024 (Variazione %)*
GENNAIO	31.473.459	122.153.154	145.352.027	160.140.623	-	10,17%
FEBBRAIO	25.357.604	113.458.424	129.599.930	149.215.073	-6,82%	15,14%
MARZO	27.785.560	149.378.084	160.437.826	144.166.453	-3,38%	-10,14%
APRILE	26.386.979	132.756.589	134.159.547	151.959.335	5,41%	13,27%
MAGGIO	24.854.688	133.381.854	150.688.123	140.620.118	-7,46%	-6,68%
GIUGNO	63.868.484	129.752.191	131.098.572	121.976.977	-13,26%	-6,96%
LUGLIO	125.007.451	123.843.455	125.419.080	140.405.005	15,11%	11,95%

Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta al **comma 1, lettera b)**, sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa **149 milioni di euro** (74,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243

Riduzione 5%: - attività principale 5418
- attività accessoria 4031

Gettito annuo
€9.500 *5418=51.471.000,00 euro
€5.700*4031=22.976.700,00 euro

Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro

Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dal **comma 1, lettera c)**, comporta per i concessionari l'obbligo del versamento di un

corrispettivo rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all'inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all'installazione degli stessi per l'intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all'installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall'importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023).

Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.

- Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l'importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a **246,95 milioni di euro** (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
- apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a **30,08 milioni di euro** (250.673x120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro.

Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a **138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026**).

Conclusivamente, si rappresenta che:

- Per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a **19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga** (per complessivi **39,52 milioni di euro**);
- Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle **scommesse su rete fisica** ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa **74,5 milioni di euro per singola annualità**;
- Dalla proroga delle concessioni per il **settore apparecchi da intrattenimento** si stimano maggiori introiti pari a **138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026**).

	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Concessioni Bingo	19,76	19,76	39,52
Concessioni scommesse	74,5	74,5	149
Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento	138,5	138,5	277

Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali **465,52 milioni di euro**.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

ART. 15
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

Il **comma 1** prevede che nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo (legge 13 giugno 2023, n. 83), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Con la presente disposizione si chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni che prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. All'intervento non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lasciandone inalterata la relativa dotazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

TITOLO III
MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 16
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità–Carta «Dedicata a te»)

L'articolo 16 al **comma 1** incrementa, in via permanente a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Le misure finanziate col medesimo Fondo, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura (MASAF), sono gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il comma 2 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,3 milioni di euro per il 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 . Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Per effetto del rifinanziamento del fondo anche per l'anno 2025 deriva, nel medesimo anno, una corrispondente maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro.

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027
500	0	0

Omissis

PARTE II

Sezione II

Omissis

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025-2027

(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-*ter*)

Omissis

ALLEGATO CONOSCITIVO

RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE

Omissis